



## Regione Toscana

Seduta n. 210/VAS del 03.04.2020  
Determinazione n. 5/AC/2020

### **NURV**

**(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)**

**Autorità competente per la VAS**

**Piano Faunistico Venatorio Regionale  
(art.6 ter l.r.3/94)  
Fase Preliminare di VAS**

Proponente: Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore attività faunistico-venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare

Autorità procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana

**Contributo di fase preliminare di VAS**

### **II NURV**

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.1295/2015 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/2016, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS;

### visti

- il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
- la Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la legge regionale 10/2010 recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
- la legge regionale 65/2014 “Norme per il governo del territorio”;
- la legge regionale 3/1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio””

### premesso che

- Con Determinazione n.1/AC/2018 del 22.01.2018 il NURV ha emesso il provvedimento di esclusione da VAS con prescrizioni dello “STRALCIO ANTICIPATORIO DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE AREE VOCATE ALLA SPECIE CINGHIALE (Sus scrofa)” che è stato redatto ai sensi della “Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994” ed approvato con DCR 77/2018;
- Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (di seguito PFVR) rientra nel campo di applicazione della VAS ai sensi dell'art.5 comma 2 lett.b) della l.r. 10/10;
- Il PFVR è atto di governo del territorio ai sensi della l.r. 65/14 e con DGR 1648/2019 è stato dato avvio al procedimento ai sensi dell'art.17 della l.r. 65/14;
- con nota prot. 47577 del 06.02.2020 il proponente Settore attività faunistico-venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare ha trasmesso al NURV, a tutti i soggetti con competenza ambientale e alle Direzioni regionali interessate, il documento preliminare di VAS ai fini delle consultazioni di cui all'art.23 della LR 10/10, dando il termine di 60 gg dalla data di ricevimento, ossia entro il 6 aprile 2020;
- con nota prot. 50957 del 10.02.2020 il presidente del NURV ha comunicato ai componenti del NURV la pubblicazione in area riservata dei documenti di piano e del documento preliminare di VAS ed ha fissato la scadenza del 30.03.2020 per eventuali osservazioni, ha indicato la data di deposito in area riservata della bozza di determina il giorno 01.04.2020 e la data di approvazione il 03.04.2020;
- sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi dai componenti del NURV:
  1. Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio - ns prot. 118812 del 26.03.2020;
  2. Settore Autorizzazioni Ambientali – ns prot. 117073 del 24.03.2020;
  3. Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti – ns. prot. 121965 del 30.03.2020;
  4. Settore Pianificazione del Territorio – depositata in Area Riservata il 30.03.2020;
  5. Settore Tutela della Natura e del Mare – ns prot. 122807 del 30.03.2020;
  6. ARPAT – ns prot. 0123145 del 31/03/2020.

### esaminati

- i documenti trasmessi dal proponente:

Documento Preliminare di VAS di cui all'art.23 della LR 10/10;

DGR n.1648 del 23.12.2019 di Avvio del Procedimento ai sensi dell'art.17 della LR 65/14.
- le osservazioni e i contributi pervenuti dai componenti del NURV che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono state considerate nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella seguente tabella:

N.	Soggetto	Osservazione
1	Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	Premesso che: - con D.C.R. n.37 del 27 marzo 2015 è stata approvata l'integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico. Ai sensi del Capo VII, art.20 comma 1 “Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio” della Disciplina di Piano, “ <i>Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili</i> ”

		<p>come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice".</p> <p>- in data 17 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo "Accordo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della LR n. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3 della Disciplina del Piano del PIT-PPR, tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione", che stabilisce che "Con riferimento agli atti di pianificazione degli Enti gestori delle aree naturali protette ed ai piani e programmi di settore, di cui all'art.11 della L.R. n. 65/2014, che rientrano nella nozione di atti di governo del territorio assieme agli strumenti della pianificazione territoriale ed agli strumenti della pianificazione urbanistica, di cui all'art.10 della legge regionale toscana, l'Amministrazione procedente nella formazione di tali atti dovrà dare conto, in maniera adeguata ed in forma espressa, nelle diverse fasi del procedimento, che l'atto risulta conforme alle previsioni del PITPPR".</p> <p>Ne consegue che tutti i piani di settore regionale devono essere conformi al PIT/PPR e sono "formati nel rispetto della disciplina statutaria" del Piano (art.20 della Disciplina di Piano del PIT/PPR).</p> <p>L'art.4 comma 6 del sopra richiamato Accordo, chiarisce poi, che per conformarsi al PIT-PPR è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perseguire gli obiettivi ,</li> <li>- applicare gli indirizzi per le politiche e le direttive,</li> <li>- rispettare prescrizioni e prescrizioni d'uso.</li> </ul> <p>Tutto ciò premesso, visto che nel Documento Preliminare non viene richiamata la necessaria conformità al PIT/PPR, al fine di fornire un orientamento utile rispetto al quadro disciplinare, ai sensi dell'art. 3 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, si ricorda quanto segue.</p> <p>1. La disciplina del PIT è costituita da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) disposizioni riguardanti lo Statuto del territorio articolate come indicato al comma 2, costituenti integrazione paesaggistica del PIT;</li> <li>b) disposizioni riguardanti la Strategia dello sviluppo territoriale articolate come indicato al comma 3.</li> </ol> <p>2.)La disciplina relativa allo Statuto del territorio è articolata in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) disciplina relativa alle invarianti strutturali, di cui al capo II;</li> <li>b) disciplina a livello di ambito contenuta nelle "Schede degli ambiti di paesaggio";</li> <li>c) disciplina dei beni paesaggistici di cui all'Elaborato 8B e relativi allegati, recante, oltre gli obiettivi e le direttive: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli immobili e dalle aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice come formulate nelle relative Schede di cui all'Elaborato 3B e comprensive delle cartografie recanti l'individuazione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice;</li> <li>2. le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo142 del Codice, comprensive delle cartografie recanti l'individuazione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice;</li> <li>d) disciplina degli ulteriori contesti di cui all'articolo 15;</li> <li>e) disciplina del sistema idrografico di cui all'articolo 16;</li> <li>f) disciplina relativa alla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive di cui al Titolo 2, Capo VI;</li> <li>g) disposizioni relative alla conformazione e all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica al PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici;</li> <li>h) norme comuni sulle energie rinnovabili</li> </ol> </li> </ol> <p>Da una prima analisi, la verifica di conformità del Piano Faunistico Venatorio, fermo restando la verifica di cui all'art.4 comma 6 sopra riportata, dovrà approfondire, nel dettaglio, la conformità rispetto alla seconda invariante strutturale del PIT/PPR i "caratteri ecosistemici dei paesaggi" (art. 8 della Disciplina di Piano) e rispetto alla quarta invariante strutturale del PIT/PPR "i caratteri morfotopologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali." (art.11 della Disciplina di Piano).</p>
2	Settore Autorizzazioni Ambientali	Nessun contributo istruttorio da proporre
3	Settore Pubblici Servizi Locali Energia e Inquinamenti	<p><u>Componente energia</u></p> <p>Nel rapporto preliminare in oggetto è previsto che per quanto riguarda la componente energia il confronto con gli obiettivi del PAER è rimandato al rapporto ambientale. Pertanto sulle valutazioni presenti nel presente rapporto non si ravvisa la necessità di ulteriori integrazioni rispetto alle politiche energetiche a livello generale.</p> <p><u>Componente rifiuti</u></p> <p>Per quanto attiene al pianificazione in materia di rifiuti si evidenzia quanto segue:</p> <p>Nel documento preliminare di VAS si rileva che non sono disponibili dati relativi all'entità del rilascio di rifiuti durante l'attività venatoria. Vengono ipotizzate tre situazioni di criticità, di seguito riportate, rispetto alle quali tuttavia non vengono individuate modalità di controllo delle problematiche.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'abbandono dei bossoli delle cartucce;</li> <li>2) l'abbandono nel luogo di realizzazione di materiali utilizzati per la costruzione di appostamenti di caccia;</li> <li>3)il rilascio degli scarti di macellazione della selvaggina abbattuta che possono attirare animali opportunisti e predatori fornendo loro una fonte alimentare "facile".</li> </ol> <p>In via generale si ricorda che i rifiuti devono essere gestiti in coerenza con le vigenti norme di Settore. Sarebbe pertanto necessario un maggior approfondimento riguardo alle eventuali azioni da porre in essere per il superamento delle criticità individuate nel documento di VAS.</p>

4	Settore Pianificazione del Territorio	Viene inviato un allegato tecnico contenente le norme del PIT.PPR che hanno rilevanza per la risorsa FAUNA e una guida alla lettura delle norme del PIT-PPR stesso. Tale documento è un utile supporto alla procedura di conformazione al PIT-PPR.
5	Settore Tutela della Natura e del Mare	<p><b>INQUADRAMENTO LEGISLATIVO</b>  -Completare il riferimento a livello nazionale con i D.M. che hanno designato i SIC in ZSC e a livello regionale con la normativa sulle aree naturali protette ed ai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 (DM 24 maggio 2016, DM 22 dicembre 2016).</p> <p><b>OBIETTIVI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO</b>  <b>SOSTENIBILITA' DEL SISTEMA</b>  -pg.15 ed altre - In relazione all'orientamento a incentivare la presenza di "fauna stanziale di piccola taglia ed in generale per le immissioni di selvaggina, si ritiene che vadano esplicitati i criteri di valutazione della consistenza delle popolazioni in base alle caratteristiche territoriali e valutata la possibilità di inquinamento genetico delle specie, con riflessi non sempre prevedibili al momento del rilascio in natura (es. maggiore prolificità, sensibilità a patogeni, etc.); per esempio nel caso della pernice rossa, si evidenzia che, come tutte le introduzioni di specie non tipiche del contesto locale, gli effetti sull'ambiente possono non essere immediatamente percepibili (es. competizioni intraspecifiche per alimenti, siti di riproduzione, rifugi, etc.), pertanto vanno indicati criteri e cautele, da verificare con specifiche attività di monitoraggio</p> <p><b>OBIETTIVI FAUNISTICI E VENATORI</b>  <b>AREE PROTETTE E AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA</b>  -PG.18 - Si evidenzia che il territorio delle Anpil non è tutto in divieto di caccia (vedi anche tabella a pg.27) e che l'area contigua delle riserve e dei parchi regionali e nazionali può essere soggetta a caccia controllata (L.394/91).</p> <p><b>GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA</b>  <u>gestione degli ungulati</u>  -pg.20 - In relazione al potenziamento della filiera delle carni proveniente dagli abbattimenti degli ungulati è importante raggiungere l'obiettivo di estendere la creazione dei punti di sosta delle carcasse e dei centri di lavorazione anche alle aree che ne sono sprovvisti; ciò al fine di estendere a tutti i territori la possibilità di una valorizzazione dei capi abbattuti e per soddisfare le esigenze provenienti anche dagli abbattimenti in aree protette, così che il ricavo della macellazione e eventualmente della trasformazione delle carni possa concorrere in misura maggiore alla copertura delle spese inerenti il controllo degli stessi ungulati e al risarcimento dei danni.  -pg.21- In relazione all'obiettivo di migliorare ed estendere la pratica del recupero dei capi feriti, è da prevedere l'estensione dei protocolli adottati per il recupero anche alle Aree protette, da concordare con i rispettivi soggetti gestori.  pg.23 In relazione agli ambiti di influenza con altri Piani ed in particolare con "Natura e Biodiversità" si suggerisce di aggiungere: "scambio di dati sistematico con i soggetti gestori delle Aree Protette e dei siti della Rete Natura 2000 per affinare le modalità".  -pg.24 in riferimento alle componenti ambientali, nella tabella "Coinvolgimento nel PFVR" si propone di inserire tra quelli interessati dal PFVR anche "Suolo" per il potenziale effetto tossico del piombo (in alcune aree p.es. intorno agli appostamenti fissi).</p> <p><b>RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI</b>  Pg.26- sostituire la frase in corsivo "le interferenze con la Rete Natura 2000" con la frase "la coerenza con gli strumenti di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 approvati e i quadri conoscitivi dei Piani di gestione adottati, sarà specificatamente approfondita nello Studio di Incidenza".  Si evidenzia l'importanza di esaminare anche il Piano Gestione Acque dei Bacini Idrografici in quanto lo stato di qualità delle acque superficiali condiziona fortemente lo status delle comunità biotiche presenti e conoscere lo stato di qualità delle acque può aiutare a definire linee guida di gestione per migliorare la disponibilità di habitat idonei alla fauna legata agli ambienti umidi ed il PRIIM (Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità) al fine di ridurre il rischio di collisione con la fauna selvatica e la conseguente incidentalità.</p> <p><b>CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE</b>  - In generale per quanto riguarda gli habitat si devono considerare quelli indicati all'art.81 ed all'art. 82 della L.R.30/2015.  -Pg.26 - Per i dati relativi alle presenze faunistiche sul territorio regionale andranno considerate in via prioritaria le specie di cui all'articolo 79 della L.R. 30/2015 (comma 5: "I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e alle aree di distribuzione naturale delle specie di cui ai commi 1 e 3, costituiscono elementi del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla L.R.65/2014 e di riferimento nell'ambito dell'elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.")  - pg.26 sostituire la frase "dai dati sulle presenze faunistiche acquisiti dai Piani dei SIC e ZPS " con: " dai dati contenuti nel quadro conoscitivo dei Piani di Gestione delle ZSC e delle ZPS, approvati o adottati, e dai dati sulle specie e sugli habitat contenuti nei Formulari Standard Natura 2000".  Piu in generale è opportuno segnalare in maniera precisa e puntuale:  - le banche dati regionali (RENATO e Hascitu);  - dati contenuti nel quadro conoscitivo dei Piani di Gestione delle ZSC e delle ZPS, approvati o adottati;  - dati contenuti nei precedenti Piani Faunistici provinciali;  - ulteriori dati a disposizione riferiti a ricerche specialistiche in materia di gestione faunistica e conservazione della natura.  Inoltre è necessario individuare gli strumenti di controllo degli ungulati in maniera coordinata all'interno dell'intero territorio regionale incluse le Aree Protette: occorre individuare d'intesa con i soggetti gestori criteri</p>

di coordinamento degli interventi dentro e fuori le aree protette per garantire la maggior efficacia ed efficienza degli interventi. Il controllo degli ungulati deve essere effettuato sulla base di stime scientifiche aggiornate ed attendibili delle popolazioni.

-Pg.27 - L'elenco delle Anpil riporta erroneamente gli ettari complessivi che non sono quelli in divieto di caccia; nella tabella originaria relativa al 13° aggiornamento sono riportate nell'ultima colonna due sotto colonne di cui l'ultima relativa agli ettari in divieto di caccia. Si specifica che nelle Anpil non vige un divieto venatorio ex lege ma al momento della istituzione è stata inserita parte o tutta l'area in divieto di caccia; le superfici indicate vanno pertanto riviste riportando l'esatto riferimento.

-Pg31 riportato erroneamente Parco regionale Monti livornesi (riferimento Parco Provinciale) e non riporta il Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Si porta a conoscenza che Il Parco provinciale dei Monti Livornesi è stato sottoposto a verifica ai sensi della l.r.30/2015 art.116 la quale si concluderà a breve con la proposta al Consiglio regionale di istituire una nuova riserva regionale.

Anche il Parco Provinciale di Montioni è in corso di verifica. (Vedi osservazioni di carattere generale).

-pg.37 - Per quanto riguarda i rifiuti specificare le azioni di prevenzione e le mitigazioni degli eventi potenzialmente più ricorrenti e individuati.

#### **CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE**

Si segnala la necessità che l'ambito territoriale di influenza ambientale del PFVR sia definito tenendo in considerazione i riferimenti alla l.r.30/2015, art.1 c.1-2-3

Pg38 - nel riquadro la rete natura 2000 in toscana aggiungere:

- le aree di collegamento ecologico funzionale (art. 75 L.R. 30/2015);
- le aree umide di importanza internazionale (art. 76 L.R. 30/2015)

#### **INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI**

Nel D.P. nella matrice, corrispondenti a ciascuna coppia obiettivo/azione e componente ambientale coinvolta, l'effetto atteso viene descritto seguendo quattro livelli di valutazione

Pg.41 - Impatti a carico di Biodiversità, Flora, Fauna, Paesaggio

Si osserva che non è stato preso in considerazione l'impatto dell'esercizio dell'attività venatoria nelle sue diverse forme (e dell'attività di contenimento) sulle specie protette presenti sia all'interno che all'esterno dei siti natura 2000. Per diverse specie l'attività venatoria (e il contenimento) può costituire una criticità per il disturbo nelle aree di riproduzione, svernamento e alimentazione, per l'abbattimento accidentale, per la diminuzione di specie preda, per l'avvelenamento da piombo, ecc

In sintesi, in riferimento agli impatti, si elencano alcuni dei fattori di potenziale incidenza relativi alle attività legate alla caccia e/o alla gestione della fauna selvatica di pertinenza del PFVR:

- disturbo;
- inquinamento da piombo e conseguente avvelenamento (saturnismo) anche al di fuori delle ZPS;
- effetti dei ripopolamenti e modificazione degli habitat;
- immissioni faunistiche ( introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti);
- gestione delle specie "critiche"

#### **INDICAZIONI SU MISURE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE**

Poiché nell'individuazione e valutazione degli impatti viene dichiarato che: "tutte le azioni devono tendere a garantire un buono stato di conservazione delle popolazione selvatiche e in particolare di quelle che richiedono misure speciali di conservazione (pg.41)" si ritiene opportuno inserire degli indicatori per "misurare" gli effetti delle attività pianificate sulla fauna protetta.

Inoltre poiché si "deve privilegiare gli aspetti conservativi nella gestione del patrimonio faunistico istituendo zone di protezione la dove vengano individuate aree di rilevante interesse (pg.41)" dovranno essere individuati degli indicatori anche per "misurare" l'efficacia di questi provvedimenti.

-pg.48 - Lo stesso paragrafo elenca cosa prevede il monitoraggio del Piano:

"Infine il monitoraggio del Piano dovrà prevedere:

1. l'aggiornamento continuo dei dati sulla superficie dei vari ambiti territoriali e di gestione programmata della caccia, così come degli appostamenti fissi di caccia, dei distretti di caccia al cinghiale e dei distretti di caccia selettiva agli altri ungulati con i punti di censimento o abbattimento, che devono essere trasmessi da Comprensori, ATC e mondo venatorio;
2. l'aggiornamento continuo dei dati faunistici derivanti dai censimenti e dagli abbattimenti, che devono essere trasmessi da Comprensori, ATC e mondo venatorio;
3. la ricognizione periodica dello stato della fauna tramite protocolli standardizzati a livello regionale, in collaborazione con i Comprensori e con gli ATC;
4. l'aggiornamento in continuo dei dati relativi ai danni all'agricoltura, alla zootecnia e derivanti da incidenti stradali, che devono essere trasmessi da Comprensori e ATC;
5. la raccolta e l'analisi di dati relativi all'efficacia dei sistemi di prevenzione, in collaborazione con i Comprensori."

Per quanto affermato nel paragrafo circa gli effetti negativi del Piano e le soluzioni individuate, la ricognizione dello stato della fauna di cui al punto 3, si ritiene debba essere esteso anche alle specie protette per le quali l'attività venatoria nel suo complesso comporta maggiori criticità, tramite indagini effettuate da esperti faunisti.

#### **OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

In generale in tutto il Documento indicare la denominazione corretta dei tipi di Siti Natura 2000, distinguendo i diversi tipi di Siti: pSIC, SIC, ZSC, ZPS e infine ZSC-ZPS;

Nella redazione del Piano e nelle cartografie considerare la istituenda ZPS delle Vasche di Castiglion Fiorentino e della Colmata di Brolio, già deliberata dalla Giunta, e in attesa dell'approvazione del Consiglio Regionale;

Aree sottoposte a verifica art.113 e116 della l.r.30/2015

- Il Parco provinciale Monti Livornesi è stato sottoposto a verifica; è in attesa di approvazione al Consiglio

regionale la trasformazione del Parco e di quasi tutte le Anpil nel territorio di Livorno Collesalveti e Rosignano M.ma in Riserva Regionale dei Monti Livornesi ed area contigua;  
- Sono in attesa di essere approvati dal Consiglio regionale due proposti SIC (pSIC) comprendenti il sito "Monte Pelato" ed il sito "Calafuria (area terrestre e marina)".

-In corso di verifica il parco provinciale di Montioni ed il sito "Bandite di Follonica".

Si richiama infine che gli articoli 113, comma 4 e 116, comma 4 della l.r. 30/2015 prevedono che, fino all'approvazione degli atti che concludono i procedimenti di verifica, restano confermati le ANPIL ed i parchi provinciali istituiti ai sensi della l.r. 49/1995 ed i siti di importanza regionale individuati ai sensi della l.r. 56/2000, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalle stesse leggi regionali richiamate.

Da considerare infine i Piani Integrati dei Parchi regionali di Alpi Apuane, Maremma, Migliarino-San Rossore tutti già in fase di avvio del procedimento e di VAS.

#### **normativa di riferimento**

La redazione del Rapporto Ambientale deve essere effettuata seguendo i riferimenti normativi vigenti e in particolare i documenti tecnico-scientifici prodotti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Si richiama la normativa di settore sotto riportata

- legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale" (pubblicata in data 25 marzo 2015 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte prima n.14) e smi. <https://www.regione.toscana.it/biodiversita> dove si possono trovare tutte le informazioni inerenti la rete Natura 2000.

-D.G.R. 505 del 17/05/2018 e relativi allegati dove sono stati formalmente individuati i perimetri di ciascuna delle tipologie di habitat che risultano consultabili dal portale Geoscopio e dall'applicazione web di ricerca e consultazione Habitat nei siti Natura 2000 oltre che scaricabili dal sito "Cartoteca" della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/-/sistema-regionale-delle-aree-naturali-protette> dove si possono trovare tutte le informazioni inerenti il Sistema regionale delle aree naturali protette .

Particolare attenzione dovrà essere posta ai Regolamenti delle Riserve naturali regionali, ai Piani dei Parchi regionali e nazionali, loro regolamenti e Piani di gestione.

#### **RAPPORTO DEL PFV CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Rispetto alla verifica di compatibilità del PFVR con gli obiettivi di conservazione dei siti, il Cap. 4 del Documento Preliminare di VAS riporta quanto segue:

*"In termini generali, è noto come l'attività faunistico venatoria sia oggi (vista la scarsità di risorse disponibili per le P.A. e il sempre più esiguo numero di cacciatori) da considerarsi ormai l'unica modalità di controllo e monitoraggio del territorio, e dunque mentre in passato era maggiormente ipotizzabile che la caccia implicasse trasformazioni degli ecosistemi, essendo causa di possibili alterazioni quali danneggiamento, frammentazione, perdita di integrità delle popolazioni e degli habitat più sensibili legati a questi ambienti, oggi questa eventualità è da considerarsi improbabile.*

*Rispetto alle precedenti programmazioni, si assiste ormai da tempo ad un rilevante calo di cacciatori, e ad un tempo, al progressivo aumento di specie opportuniste.*

*Ciò che oggi provoca un forte impatto sugli habitat, anche protetti, è piuttosto l'eccessivo numero di ungulati - causa di impoverimento di particolari ambienti, sulla flora (es. vegetazione bulbifera) – e l'incidenza su piccola fauna stanziale, aspetti ambientali che dunque non possono che trovare giovamento da una programmazione dell'attività venatoria. Le possibili ripercussioni derivanti dall'attività venatoria sono essenzialmente rappresentate da tossicità da piombo, che tuttavia diviene oggetto di espressa programmazione nel presente PFVR, con conseguente divieto di utilizzo del corrispondente munizionamento, in tutte le aree umide anche di rilevanza comunitaria. Ulteriore elemento di potenziale incidenza sugli habitat potrebbe essere rappresentato dall'immissione di fauna qualitativamente non rispondente alle migliori pratiche (es. esemplari non puri). Anche questo aspetto diviene oggetto di specifica attenzione nel presente PFVR, che prevede attività di controllo e adozione di specifiche best practice riguardo alla gestione degli istituti faunistico venatori pubblici e privati."*

#### **Osservazioni:**

Il PFVR è senza ombra di dubbio uno strumento utile a determinare effetti positivi sulle specie e sugli habitat, essendo lo strumento di pianificazione attuativo della normativa sulla protezione della fauna selvatica omeoterma (oltre che sul prelievo venatorio): controllo di specie con eccessiva densità che provocano danni agli habitat e alle specie, controllo delle specie alloctone invasive, mantenimento dell'agricoltura biologica, gestione degli habitat a larga scala, ecc. sono attività utili alla conservazione del patrimonio faunistico regionale.

Si evidenzia, tuttavia, che gli elementi di potenziale incidenza non si limitano solo a quelli descritti nel documento preliminare (tossicità da piombo e immissione di fauna) ma vanno considerati anche i seguenti:

- disturbo (in aree di alimentazione, svernamento e nidificazione);
- abbattimenti accidentali (per confusione con altre specie);
- contrazione numerica di specie appartenenti alla rete trofica delle specie protette;
- ibridazione dovuta alle immissioni di specie alloctone o di ibridi con forme domestiche;
- eccessiva densità di specie che hanno effetti negativi su habitat e altre specie;
- presenza di specie alloctone invasive (predazione, competizione alimentare).

Non per tutte le specie il singolo effetto può essere rilevante. In generale, l'intensità varia da specie a specie ed è strettamente dipendente dalla sensibilità di ciascuna specie, dalla sua biologia, fenologia e distribuzione, dal suo stato di conservazione e dal periodo in cui l'effetto si manifesta.

Da qui l'importanza di poter disporre di un approfondito quadro conoscitivo e dei monitoraggi sullo stato di conservazione di alcune specie faunistiche realizzate da esperti, con metodo rigorosamente scientifico.

#### **Contenuti da inserire nello Studio di incidenza (SlncA)**

Obiettivo prioritario della VlncA, in questo caso specifico, è valutare le interferenze con le specie tutelate ai sensi delle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli sia in termini di effetti indiretti (es. disturbo) che diretti (abbattimenti accidentali, deterioramento di siti di svernamento/rifugio/riproduzione, alterazione di habitat, etc.) che devono trovare adeguata descrizione all'interno dello Studio di Incidenza (SlncA).

		<p>Lo Studio di Incidenza Ambientale dovrà guidare le scelte da compiere nelle varie fasi della elaborazione del PFV con riferimento ai Siti di Natura 2000, comprese le azioni/interventi riguardanti anche le aree poste al loro esterno "qualora siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi" (LR 30/2015 art. 87, c. 1), proponendo, laddove emergano criticità, possibili alternative. Va quindi redatto assieme al Piano e non indipendentemente dal Piano per validare le scelte compiute (Cfr. Manuale ISPRA - Proposta di Norme tecniche per la redazione dei documenti previsti nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 2012; Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza. 2019)</p> <p>Lo Studio di Incidenza dovrà essere redatto con i contenuti previsti dal Documento denominato "Contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale", esplicitivo ed integrativo di quanto previsto dall'allegato "G" al D.P.R. 357/1997, e scaricabile dalla pagina <a href="https://www.regione.toscana.it/-/nulla-osta-e-valutazioni-di-incidenza-ambientale">https://www.regione.toscana.it/-/nulla-osta-e-valutazioni-di-incidenza-ambientale</a>.</p> <p>Le Linee guida nazionali per la VInCA, al paragrafo 2.8, p. 76, recitano, in riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale (e Studio di Incidenza): tali studi (in questo caso si fa riferimento al Rapporto Ambientale) devono contenere aspetti riconducibili alla dislocazione del Piano in rapporto alla pianificazione e alle tutele ambientali presenti nell'area, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la coerenza del Piano con le Misure di Conservazione dei siti natura 2000 interessati;</li> <li>- gli obiettivi di conservazione dei siti natura 2000 interessati;</li> <li>- lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti;</li> <li>- tutte le eventuali interferenze generate dal piano sui siti;</li> <li>- la presenza di altri Piani realizzati, in fase di realizzazione o approvazione, in fase di valutazione.</li> </ul> <p>Dal momento che il PFV si porrà in continuità con la precedente edizione dei Piani elaborati dalle Province, sarà importante procedere ad una revisione critica delle azioni e degli istituti che si intende confermare o modificare, alla luce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• degli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 (DGR 644/04 e 1006/14);</li> <li>• dei criteri minimi per le ZPS (DGR 454/2008);</li> <li>• dei contenuti delle schede ministeriali (formulari standard) dei Siti aggiornate;</li> <li>• delle misure di conservazione (DGRT 1223/2015);</li> <li>• della geolocalizzazione degli habitat effettuata con progetto HaSCITu (DGR 505/2018</li> <li>• dati reperibili dal Portale "Cartoteca" Regionale);</li> <li>• dei Piani di gestione approvati e dei Quadri conoscitivi di quelli in corso di approvazione;</li> <li>• di ogni altro dato proveniente da censimenti, monitoraggi e studi utili al fine della valutazione di eventuali interferenze con le specie e gli habitat di interesse per la conservazione.</li> </ul> <p>Si suggerisce di articolare lo Studio di Incidenza su un livello di Area Vasta come suggerito dal Manuale Ispra (Cfr. Manuale ISPRA - Proposta di Norme tecniche per la redazione dei documenti previsti nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 2012), individuando dei gruppi di Siti Natura 2000 per i quali è possibile ricondurre le analisi generali delle interferenze ai medesimi criteri ambientali (es. Siti delle IBA Brughiere aretine: gruppo di 4 Siti, tutte ZSC/ZPS che condividono habitat, specie caratterizzanti, corridoi migratori e/o di concentrazione dell'avifauna); se e dove possibile, prevedere analisi di tipo Sito-specifiche, per particolari aspetti.</p> <p>Nella redazione del SInCA si ricorda di correggere o chiarire alcune imprecisioni rilevate nel Documento preliminare di VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicare la denominazione corretta dei tipi di Siti Natura 2000, distinguendo i diversi tipi di Siti: pSIC, SIC, ZSC, ZPS e infine ZSC-ZPS;</li> <li>• citare i due D.M. che, a seguito di specifiche intese, hanno designato le ZSC: DM 24 maggio 2016, DM 22 dicembre 2016;</li> <li>• specificare che gli obiettivi di conservazione dei Siti non sono solo definiti esclusivamente in base alla presenza di minacce o pericoli di estinzione, ma soprattutto per consentire la creazione di una Rete coerente di protezione di specie ed habitat a livello comunitario (la Rete Natura 2000).</li> </ul> <p>È richiesto di valutare in particolare tutte le possibili interferenze generate dal PFVR sui siti, sulle specie e sugli habitat per i quali i Siti Natura 2000 sono stati designati, con particolare riferimento agli effetti determinati dalle seguenti previsioni di piano, che dovranno essere descritte in modo dettagliato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• destinazione differenziata del territorio con particolare riferimento alle forme e modalità del prelievo venatorio e/o degli interventi di controllo previsti in ciascun istituto (Istituti pubblici e privati, carte di vocazione specifica, ecc.);</li> <li>• preapertura, con particolare riferimento alle specie di uccelli migratori;</li> <li>• modalità di prelievo venatorio sulle specie nidificanti, migratrici e svernanti;</li> <li>• effetto cumulativo delle diverse modalità di prelievo venatorio e di controllo (in particolare degli ungulati sovrannumerari e della fauna alloctona invasiva oggetto della normativa di Settore) presenti nei territori interni e in quelli limitrofi a ciascun sito;</li> <li>• immissione di specie faunistiche (valutare sia gli effetti della competizione diretta che di quella indiretta);</li> <li>• utilizzo delle munizioni con piombo anche al di fuori delle aree umide ricomprese nelle ZPS, prendendo anche in considerazione l'opzione di vietarne la detenzione (e non solamente l'uso, scarsamente controllabile);</li> <li>• modalità di gestione dei livelli idrici nei laghi di caccia ad alimentazione artificiale situati all'interno delle ZPS per evitare che svuotamenti precoci arrechino gravi danni alla riproduzione delle specie protette;</li> <li>• interventi di miglioramento ambientale;</li> <li>• monitoraggio della fauna oggetto di pianificazione (con particolare riferimento all'ornitofauna);</li> <li>• gestione dei rifiuti prodotti dall'attività venatoria.</li> </ul>
6	ARPAT	<p>Si osserva che non viene proposta la valutazione della coerenza del PFVR con i Piani Integrati dei Parchi Regionali (in Toscana sono: Parco Regionale delle Alpi Apuane, Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli e Parco Regionale della Maremma).</p> <p>Per quanto riguarda le interferenze con le componenti ambientali, vengono individuate alcune criticità riguardo la matrice rifiuti. Benché non siano disponibili dati relativi all'entità del rilascio di rifiuti durante</p>

l'attività venatoria, vengono ipotizzati tre elementi di criticità:  
- l'abbandono dei bossoli delle cartucce contenenti piombo;  
- l'abbandono nel luogo di realizzazione di materiali utilizzati per la costruzione di appostamenti di caccia;  
- il rilascio degli scarti di macellazione della selvaggina abbattuta che possono attirare animali opportunisti e predatori fornendo loro una fonte alimentare "facile".

Si sottolinea come i primi due comportamenti individuati siano espressamente vietati dalla normativa, giacché la L.R. 20/2002 stabilisce:

- art. 3, comma 6: «*Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce separate*», vietando quindi l'abbandono di tutti i bossoli delle cartucce e non solo di quelle contenenti piombo;

- art. 3, comma 4: «*Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria*».

Tra le azioni previste, in corrispondenza dell'obiettivo "Incentivare la cultura della sicurezza", si osserva la presenza dell'azione «Limitazioni nell'uso di munizioni a piombo in accordo con le specifiche normative vigenti», ma non si rilevano azioni mirate alla correzione delle criticità individuate inerenti l'abbandono *in situ* dei materiali utilizzati per gli appostamenti temporanei né di contrasto al rilascio degli scarti di macellazione della selvaggina abbattuta in corrispondenza di alcuno degli obiettivi del piano.

Per quanto riguarda il monitoraggio ambientale delle azioni di piano, per ogni azione viene individuato un indicatore con la corrispondente unità di misura, la frequenza del monitoraggio ed i soggetti coinvolti. Nel documento vengono previste due categorie di indicatori: indicatori di risultato (IR) con lo scopo di misurare la progressione del piano, indicatori di stato (IS) con lo scopo di fornire indicazioni sullo stato del sistema. Per quanto riguarda gli indicatori scelti, si osserva che non vengono indicati valori "obiettivo" che consentano di valutare l'efficacia delle azioni di piano.

### CONCLUSIONI

Stante quanto emerso nell'istruttoria, si suggerisce di inserire nel Rapporto Ambientale (RA) la valutazione della coerenza del PFVR con i Piani Integrati dei Parchi Regionali.

Dato che il proponente ammette che nell'esercizio dell'attività venatoria esiste la possibilità, seppur in misura minore rispetto al passato, di alterazioni degli ecosistemi, si ricorda che la tutela degli ecosistemi naturali è richiamata tra gli obiettivi del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana.

Si ritiene che nello Studio d'Incidenza che verrà incluso nel RA debba essere valutata la coerenza dei contenuti del piano in oggetto con gli obiettivi del "Regolamento Riserve Naturali Regionali Padule di Fucecchio e Lago Sibolla" (in fase di approvazione definitiva), soprattutto in termini di vocazionalità e densità ottimale delle specie selvatiche di ungulati in queste aree. Un incremento del carico organico apportato dalle popolazioni di selvatici potrebbe in effetti peggiorare la già critica situazione eutrofica delle acque del sistema palustre (Dati elaborati e commentati sulla situazione dei corpi idrici della Valdinievole sono reperibili nelle pubblicazioni ARPAT relative ai pertinenti monitoraggi 2016 e 2017 ("Analisi della qualità dei corpi idrici superficiali ed evoluzione dell'impatto del sistema depurativo in Valdinievole - Anno 2017" e "Analisi degli elementi di qualità e andamento dei nutrienti in alcuni punti MAS e MAS-PF della Valdinievole - Anno 2018"), ambedue disponibili sul sito internet dell'Agenzia.)

Per quanto riguarda il quadro conoscitivo, si suggerisce di approfondire i seguenti aspetti connessi alla pianificazione del territorio ed agli interventi antropici:

- le possibili influenze che la gestione del suolo determina sulla fauna, in particolare sulla presenza di specie problematiche (vedasi, ad esempio, lo stanziarsi dei gabbiani nell'entroterra);
- nell'ambito della valutazione dello stato delle acque superficiali, si considerino le conseguenze sugli *habitat* dello sfruttamento del reticolo idrografico. Si pensi alle centrali idroelettriche, installate lungo numerosi corsi d'acqua di piccola entità, ma che costellano ormai larghe porzioni di territorio montano; si consideri che molti impianti non sono soggetti a VIA perché aventi dimensioni inferiori alle soglie previste dalla normativa vigente, ma comportando interventi in alveo comportano comunque degli impatti, almeno sulla morfologia dei luoghi;
- la presenza di pale eoliche che determina un'influenza sull'avifauna, con conseguenze anche sull'attività venatoria connessa.

Sempre in merito al quadro conoscitivo, si suggerisce di includere nel RA la rappresentazione cartografica dei temi ritenuti di interesse.

Un elemento di interesse è legato ai danni della fauna ungulata sugli ecosistemi naturali, causa di forte impatto sugli *habitat*, anche protetti, oltre che sulla flora (es. vegetazione bulbifera) e sulla piccola fauna stanziale. Insieme a questo, altro elemento di interesse risiede nel contenimento delle specie faunistiche alloctone. Si ritiene che le azioni del PFVR, nel tendere a garantire un buono stato di conservazione delle popolazioni selvatiche ed in particolare di quelle che richiedono misure speciali di conservazione, debbano indirizzare l'attività venatoria verso una gestione ambientalmente sostenibile della fauna suddetta.

In merito alle criticità rilevate per la matrice rifiuti, si rileva che solo per una delle tre criticità individuate è stata prevista un'azione specifica, che tuttavia riguarda solo le cartucce contenenti piombo. Alla luce di quanto disposto all'art. 3, comma 6 della L.R. 20/2010, si suggerisce di inserire tra le criticità rilevate l'abbandono dei bossoli delle cartucce, anche di quelle che non contengono piombo.

Si consiglia di affrontare, in sede di RA anche le altre criticità segnalate per la matrice rifiuti, in particolare:

- l'abbandono nel luogo di realizzazione di materiali utilizzati per la costruzione di appostamenti di caccia;
- il rilascio degli scarti di macellazione della selvaggina abbattuta che possono attirare animali opportunisti e predatori fornendo loro una fonte alimentare "facile".

Si suggerisce inoltre di prevedere ulteriori azioni, con le relative modalità di monitoraggio, al fine di responsabilizzare coloro che esercitano l'attività venatoria al rispetto della normativa regionale vigente, con particolare riferimento all'abbandono di rifiuti.

Sempre in merito alla matrice rifiuti si ritiene che, in relazione alle criticità derivanti in particolare



	<p>dall'abbandono dei bossoli delle cartucce (anche contenenti piombo) durante l'attività venatoria, il suolo debba essere considerato tra le componenti ambientali potenzialmente interessate dalle azioni del PFVR.</p> <p>Per quanto riguarda il monitoraggio ambientale delle azioni di piano si segnala che alcune unità di misura appaiono inadeguate al monitoraggio delle azioni di piano. Ad esempio il "numero di verifiche" è l'unità di misura indicata per l'indicatore "monitoraggio degli istituti presenti", scelto per monitorare l'azione di piano "verifica dei perimetri, della gestione faunistica e della funzionalità": tale indicatore non sembrerebbe idoneo a rendere conto dello stato del sistema, non differenziando i risultati delle verifiche effettuate.</p> <p>Si suggerisce perciò di rivalutare le unità di misura definite per il monitoraggio delle azioni di piano e si ritiene opportuno che nel RA sia fissato, ove possibile, per ciascun indicatore un valore "obiettivo" che, con le azioni di piano, si prevede di raggiungere: in tal modo sarà possibile, durante il monitoraggio delle azioni del piano, verificare il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati e l'eventuale necessità di reindirizzare il piano con le misure correttive che si rendessero necessarie.</p> <p>Si segnala un refuso nella numerazione dei paragrafi della tabella "obiettivi del piano faunistico venatorio" tra le pagine 16 e 17 del Documento Preliminare.</p> <p>Si segnala infine che al paragrafo 1.4 del Documento Preliminare è indicato quale proponente l'Assessorato alle Attività Agricole, alle Politiche per la Montagna e per il Mare della Giunta Regionale Toscana, mentre nella comunicazione di avvio del procedimento (prot. ARPAT n. 8446 del 6/2/2020, prot. RT n. 47577 del 06/2/2020) è individuato come proponente il Responsabile del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione Toscana.</p>
--	--

### Considerato che

Il Piano Faunistico Venatorio regionale (PFVR) è lo strumento di pianificazione con il quale sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi. Il PFVR è previsto dalla normativa nazionale Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed è disciplinato dalla legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Negli ultimi anni la norma è stata oggetto di revisioni e aggiornamenti, in particolare per l'adeguamento al nuovo assetto istituzionale oggetto del riordino previsto dalla LR 22/2015 con cui la Regione Toscana ha ricondotto alla propria competenza l'intera materia della gestione faunistico-venatoria.

Inoltre con DCR 77/2018 è stata approvato lo stralcio anticipatorio del PFVR per le "Aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana" che è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ed escluso da VAS con prescrizioni con Determina 1/AC/2018 del 22.01.2018 del NURV in qualità di Autorità competente per la VAS della Regione Toscana.

Il par.2.1 del DP riguarda l'iter pianificatorio e valutativo e viene specificato che il PFVR rientra nel campo di applicazione della l.r. 65/14 ed è stato quindi eseguito anche l'avvio del procedimento. Il par.2.2 del DP illustra gli obiettivi del PFVR che è lo strumento necessario per attuare una pianificazione territoriale che persegua gli obiettivi di:

- tutela e conservazione della fauna selvatica;
- tutela dell'equilibrio ambientale e degli habitat presenti.

anche attraverso interventi di riqualificazione attiva e di disciplina dell'attività venatoria.

Tali azioni si realizzano attraverso una articolazione del territorio in comprensori omogenei, un'individuazione della localizzazione ed estensione degli istituti faunistici, la disciplina degli appostamenti fissi di caccia, i criteri per la determinazione del risarcimento dei danni causati dalla fauna alle attività agricole e quelli per la tutela e il ripristino degli habitat naturali e di incremento della fauna selvatica.

Gli obiettivi generali della pianificazione faunistico-venatoria sono i seguenti:

#### GOVERNANCE

La Regione intende svolgere pienamente il ruolo di programmazione, pianificazione, studio, monitoraggio, oltre a quello di coordinamento e controllo della loro attuazione pratica per mezzo dell'azione gestionale degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei titolari degli Istituti faunistici e venatori privati. Con l'attribuzione delle competenze dalle Province alla Regione è emersa la necessità di garantire la stabilità del sistema nel suo complesso, valorizzando al meglio le peculiarità di un sistema su base regionale e cercando al contempo di limitarne gli effetti indesiderati. In particolare sarà necessario:

- migliorare la disciplina degli ATC anche mediante una definizione efficace dei loro compiti, la razionalizzazione dei costi gestionali;
- revisionare l'autonomia della gestione degli ambiti, consentendo, nell'ambito di una programmazione comunque regionale, di poter valorizzare le molte specificità dei diversi territori, spesso non individuabili su grande scala;
- rafforzare i rapporti di interscambio tra uffici regionali territoriali e ATC.

#### SOSTENIBILITA' DEL SISTEMA

## CONCERTAZIONE E CONFRONTO SEMPLIFICAZIONE

Gli obiettivi strategici sopra indicati sono dunque declinati nei seguenti obiettivi del PFVR:

<b>Obiettivi faunistici e venatori</b>	
<p><b>Destinazione differenziata del territorio agricolo forestale</b> La destinazione differenziata del territorio agricolo forestale deve garantire la coesistenza di tutte le tipologie di istituti previsti dalla legge. La pianificazione faunistica e venatoria interessa tutto il territorio regionale e deve prevedere <u>il coordinamento della gestione di strutture e istituti, anche se soggetti a vincolo o a regime di protezione, che persegua interessi collettivi e obiettivi unitari, tra cui il conseguimento della densità ottimale delle specie selvatiche. L'impostazione della gestione faunistica deve partire dall'adeguamento degli istituti faunistici pubblici e privati.</u> L'individuazione degli istituti e strutture deve avvenire inoltre in una più attenta verifica delle finalità istitutive e delle caratteristiche ambientali L'esame dell'utilizzo del suolo confrontato con le aree di maggior problematicità per incidentalità stradale con animali selvatici può inoltre suggerire strategie migliorative della gestione del territorio che permettano di ridurre gli episodi di collisione.</p>	<p><b>Istituti pubblici:</b> Zone Ripopolamento e Cattura (ZRC) Zone di Rispetto Venatorio (ZRV), Zone di Protezione Oasi Centri Pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (CPPS) La gestione di tali istituti aveva lo scopo di affrancare completamente la caccia dalle immissioni di piccola selvaggina, sostituite in teoria dalle catture ed irradiamento da tali aree. Questo obiettivo non è stato raggiunto. Si rende quindi indispensabile un intervento immediato secondo diverse azioni di revisione della costituzione e gestione di tali istituti. Per le ZRC è necessaria un'analisi puntuale della loro reale valenza gestionale valutando quindi l'eventuale revoca qualora non vi siano risultati apprezzabili, o la loro trasformazione in ZRV L'istituzione di nuove ZRC deve basarsi sulla valutazione di caratteristiche ambientali idonee ad esempio ricadere nelle aree vocate alla presenza di piccola selvaggina per creare un reticolo di istituti funzionale all'irradiamento naturale sul territorio della fauna selvatica, al quale dovrebbero altresì contribuire gradualmente anche le ZRV, all'interno delle quali il ricorso alla selvaggina allevata in cattività dovrebbe avvenire nel rispetto di corretti criteri di ambientamento e avere comunque l'auspicabile finalità di ricostituzione di popolazioni che si autoriproducono.</p> <p><b>Istituti privati</b> Aziende Faunistico Venatorie (AFV) Le AFV possono rivestire un ruolo molto importante nella produzione di selvaggina naturale, quale lepore, fagiano, starna e pernice rossa. Nelle AFV con scarsa presenza di fauna selvatica stanziale, le immissioni dovranno avvenire con soggetti di alta qualità e le operazioni dovranno seguire specifici criteri tecnici. L'istituzione di nuove Aziende dovrà contemplare l'idoneità ambientale del territorio vincolato alle esigenze ecologiche delle specie in indirizzo. Si prevede il miglioramento gestionale degli istituti privati, anche attraverso la stesura di appositi disciplinari per il raggiungimento delle finalità istitutive e al fine di garantirne la piena integrazione con il territorio a caccia programmata. In particolare si prevede un monitoraggio faunistico a campione, forme di incentivazione per attività di collaborazione con le sedi territoriali regionali e un controllo efficace della presenza di ungulati in sinergia con l'ATC di riferimento.</p> <p><b>Aree protette e aree sottratte alla caccia programmata</b> Parchi statali e regionali Riserve naturali statali e regionali ANPIL Demanio Regionale Fondi chiusi e Aree sottratte alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 25 L.R. 3/1994 Aree temporaneamente chiuse alla caccia ai sensi dell'art. 33 della stessa Legge. Il PFVR conterrà una raccolta georeferenziata delle informazioni inerenti la superficie interessata, le specie di interesse conservazionistico, la gestione faunistico venatoria, le specie problematiche e i danni. Verranno individuate le possibili opzioni migliorative con lo scopo di realizzare un controllo faunistico e ambientale omogeneo rispetto al restante territorio. In particolare risulta fondamentale attuare quanto previsto dalle norme regionali in merito alla gestione faunistica dell'intero territorio, garantendo una effettiva attività di monitoraggio e controllo in tutte le aree protette e attuando quanto previsto dai piani regionali di controllo dei cinghiali approvati per quelle aree.</p>
<p><b>Gestione della fauna selvatica</b> Tutta la gestione faunistico venatoria è improntata alla conservazione delle specie tipiche della fauna regionale in popolazioni vitali e naturalmente strutturate, anche con lo scopo di rendere massima la biodiversità faunistica. Fanno eccezione le specie che causano danni alle coltivazioni, agli habitat naturali e alle altre specie selvatiche, le specie aliene e quelle immesse accidentalmente per le quali sono indicate forme di gestione finalizzate al controllo non conservativo. Sono individuati come prioritari per il PFV gli obiettivi faunistici e venatori a fianco</p>	<p><b>Criteri gestionali per la piccola fauna stanziale</b> La piccola selvaggina stanziale (lepore, fagiano e starna) è in diminuzione. Il tentativo di creare nuclei naturali di fagiano e lepore in grado di autosostenersi attraverso l'attuazione di buone pratiche di gestione conservativa (immissione protetta di soggetti di elevata qualità, miglioramenti ambientali, lotta selettiva ai predatori, limiti quantitativi e temporali di prelievo) ha avuto sul territorio esiti molto diversificati, ma solamente in alcune situazioni puntiformi ha raggiunto buoni risultati. Il PFV deve tendere al raggiungimento dello sviluppo delle popolazioni attraverso azioni diversificate e complementari tra loro come ad esempio: 1. ridurre in maniera consistente la presenza del cinghiale e di altri antagonisti nelle strutture specifiche per la piccola fauna stanziale, allo scopo di aumentare la capacità produttiva naturale ed il successo delle immissioni; 2. programmare per il fagiano e la pernice rossa, la costituzione delle popolazioni o il rafforzamento di quelle esistenti; 3. effettuare controlli sulla provenienza e sulla consegna della selvaggina destinata alle immissioni, sull'età e purezza genetica dei soggetti da immettere. Obbligo di immissione di sola selvaggina proveniente da allevamenti rispondenti alle "linee guida" regionali; 4. approvazione di protocolli di immissione che prevedano nella maggioranza dei casi l'immissione "protetta" mediante recinti di ambientamento; 5. incentivare la gestione conservativa basata sulla riproduzione naturale e sull'irradiamento dagli istituti faunistici sia pubblici che privati; 6. attuazione di miglioramenti ambientali "dedicati" nelle aree di immissione degli animali; 7. sensibilizzare gli ATC a non effettuare gare a "ribasso" per l'acquisto di selvaggina, puntando sulla qualità e non sulla quantità;</p>

declinati.	<p>8. istituire un albo degli allevatori di riferimento per gli ATC, rispondenti ai parametri definiti nei disciplinari, verificati da soggetti regionali competenti e/o da soggetti universitari;</p> <p>9. valorizzazione degli endemismi delle popolazioni di fauna stanziale.</p> <p><u>Si prevede inoltre l'elaborazione della carta di vocazionalità della minuta selvaggina stanziale con particolare riferimento all'individuazione delle aree che, per specifiche caratteristiche ambientali, rappresentano siti idonei alla presenza di questa tipologia di fauna e per i quali dovranno essere previsti programmi finalizzati al loro mantenimento ed espansione.</u></p> <p>Al fine di valutarne la fattibilità, si prevede la possibilità di istituire, su valutazione degli ATC, delle zone sperimentali dove pianificare la caccia alla minuta selvaggina stanziale, individuando modalità di gestione che non interferiscano con altre forme di caccia come quella alla migratoria. Queste zone si dovrebbero basare su gruppi di volontariato in grado di svolgere tutte quelle attività utili a favorire il ripristino di adeguate consistenze di queste specie (dal ripopolamento al controllo di predatori ed antagonisti).</p>
	<p><b>Gestione degli ungulati</b></p> <p>La LR n. 10 del 9 febbraio 2016 ha incentivato il prelievo selettivo del cinghiale e la filiera delle carni dei selvatici abbattuti. Il Piano dovrà prevedere le strategie da mettere in atto per conseguire densità di presenza di ungulati compatibili con le attività agricole presenti sul territorio. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• revisione delle carte di vocazionalità faunistiche degli ungulati: aggiornamento della situazione reale del territorio, verifica consistenza delle popolazioni con di metodi di censimento adeguati e omogenei, verifica sostenibilità dal punto di vista ambientale e di compatibilità con le attività antropica (agricoltura). Il modello attuale prevede due possibili stati (vocato o non vocato) si potranno prevedere diverse graduazioni di vocazione del territorio, ognuna con una propria modalità gestionali specifica;</li> <li>• coinvolgimento di tutti gli Enti di gestione delle aree protette;</li> <li>• incentivare la prevenzione dei danni alle colture agricole e prevedere l'indennizzo dei danni stessi quale ultima ratio;</li> <li>• prioritaria destinazione degli eventuali risparmi conseguiti al miglioramento ambientale in favore della piccola selvaggina stanziale;</li> </ul> <p>Un aspetto importante del PFV è la valorizzazione della risorsa fauna e della filiera delle carni attraverso una gestione corretta della filiera dal punto di vista sanitario ed economico. Una delle problematiche più urgenti consiste nella creazione del sistema di punti di sosta per la conservazione delle carcasse in attesa del ritiro da parte centri di lavorazione, che sono stati creati in maniera estremamente difforme nei diversi ambiti regionali, a causa delle diverse situazioni ambientali e culturali.</p>
	<p><b>Salvaguardia della biodiversità faunistica e agricola</b></p> <p>Nell'ambito del livello di protezione accordato alle diverse specie migratrici, il PFV deve occuparsi in particolare di quelle che esercitano un maggiore impatto sulle altre popolazioni, sulle colture agricole e sulla pesca. Ai migratori presenti nel territorio regionale in svernamento, spostamento ed estivazione, vanno aggiunte le specie che hanno conseguito negli ultimi anni un carattere di stanzialità, come colombaccio e storno. Saranno indicate inoltre le linee di gestione degli appostamenti in chiave di miglioramento ambientale e di conservazione di particolari habitat.</p>
	<p><b>Fauna protetta e specie problematiche</b></p> <p>In Toscana sono presenti specie stanziali e migratrici, protette o cacciabili, alle quali le direttive CE e la legge 157/92 accordano regimi di protezione diversi. Si tratta di specie di Mammiferi o Uccelli che in alcuni casi presentano problematiche di conservazione o causano elevato impatto sull'altra fauna o sulle attività antropiche. Tra di esse si annoverano sia specie autoctone che alloctone, ed in particolare i principali Mammiferi carnivori (lupo, volpe, Mustelidi, ecc), alcune specie di erbivori "aliene" come la minilepre e la nutria, o proprie della fauna nazionale come l'istrice ed il coniglio selvatico, alcune specie ornitiche in difficoltà (alcuni Limicoli, alcuni Rapaci) e alcune specie problematiche (Corvidi, Ardeidi, cormorano, gabbiani, tortora dal collare orientale, storno, colombo di città).</p> <p>Tenendo conto degli areali distributivi delle specie suddette, delle entità numeriche, degli impatti sull'ambiente o sulla fauna, saranno indicate modalità di gestione che garantiscano comunque la conservazione delle popolazioni.</p> <p>Oltre al PFVR è poi fondamentale migliorare la redazione dei piani di gestione e di controllo delle diverse specie, in questa ottica è necessario diffondere in modo ampio l'utilizzo degli strumenti tecnologici già oggi presenti, come il tesserino venatorio elettronico.</p> <p>Per quanto riguarda il lupo è necessario mettere in atto tutte le azioni per diminuire la conflittualità uomo/lupo e preservare la purezza genetica dei branchi attraverso il controllo degli ibridi. Deve essere prodotta una cartografia che evidenzia le aree dove si sovrappongono gli allevamenti, le superfici a pascolo e l'areale dei branchi di predatori, in particolare degli ibridi, per prevedere in accordo con organismi scientifici di valenza nazionale le operazioni da mettere in campo tra quelle previste per il contenimento degli esemplari non geneticamente puri.</p>
	<p><b>Incentivare la cultura della sicurezza e del rispetto reciproco</b></p> <p>La Regione Toscana sia con la LR 3/94 sia con la legge 10/2016 ha previsto apposite azioni per l'esercizio della caccia in sicurezza. Il più importante è l'obbligo di utilizzo di idonei indumenti ad alta visibilità durante le azioni di caccia al cinghiale e di controllo ai sensi dell'art. 37 della LR 3/94 e di adottare, nel luogo di esercizio, idonee forme per avvisare del potenziale pericolo per le azioni in corso.</p> <p>La cultura della sicurezza deve essere incentivata anche attraverso capillari campagne informative e appositi corsi.</p> <p>Lo sviluppo di una "filiera" delle carni derivanti da azioni di caccia e controllo rende necessario anche migliorare le azioni di controllo sanitario e formazione previste dalle normative di settore.</p>

E' necessario, con specifiche campagne di sensibilizzazione, incrementare la consapevolezza dell'impatto dell'utilizzo di munizionamento in piombo sugli ecosistemi.
--

Sulla base degli obiettivi sopra declinati a pag.23 vengono individuati gli ambiti di influenza del piano e le componenti ambientali prevalentemente interessate:

Natura e biodiversità	Individuazione delle aree di rilevante interesse da sottoporre a tutela faunistica
	Interventi orientati al miglioramento degli ecosistemi
	Contenimento dei rischi derivanti dalla presenza/introduzione di specie critiche
	Promuovere un prelievo venatorio compatibile
	Promuovere interventi che favoriscono la biodiversità
Attività agro-forestali	Interventi di miglioramento ambientale e svolgimento delle normali attività di coltura con accorgimenti atti alla tutela della fauna
	Promozione della prevenzione dei danni
Pianificazione del territorio e interventi antropici	Individuazione delle criticità nella connettività ecologica
	Indicazioni per la conservazione, ripristino e incremento della connettività
	Individuazione delle criticità nell'offerta ambientale per specie di interesse venatorio e naturalistico conseguenti alle utilizzazioni agroforestali
Sanità e sicurezza pubblica	Educazione e formazione dei cacciatori sui temi della sicurezza delle carni, sorveglianza sanitaria sui capi abbattuti .
	Predisposizione di una filiera controllata tramite centri di sosta e lavorazione carni.
	Educazione e formazione dei cacciatori sui temi della sicurezza nelle azioni di caccia
	Corretta gestione degli ungulati e utilizzo di metodi di prevenzione per limitare gli incidenti dovuti a collisione con veicoli lungo le arterie stradali
	Progressiva dismissione di munizionamento tossico per maggior sicurezza delle carni e conservazione dell'ambiente e delle specie faunistiche

Di seguito si riportano i fattori ambientali che sembrano più interessati agli aspetti inerenti la pianificazione faunistico-venatoria e quelle che invece lo sono in maniera più indiretta o nulla.

Tali componenti costituiscono anche i riferimenti rispetto ai quali saranno valutati, con diverso grado di incidenza, gli effetti delle scelte del PFVR, all'interno del RA.

Fattori ambientali	Pianificazione faunistico-venatoria	
	Componenti maggiormente interessate dal PFVR	Componenti scarsamente o non interessate dal PFVR
Biodiversità	x	
Flora	x	
Fauna	x	
Suolo		x
Acqua	x	
Aria		x
Clima		x
Beni materiali	x	
Patrimonio culturale		x
Paesaggio	x	
Salute umana	x	

Nel par.3 vengono descritti **struttura e contenuti del Rapporto Ambientale**.

Per quanto riguarda la **coerenza** del PFVR con altri piani e programmi, verranno presi in considerazione: il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020 (PRS), il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer) ed il Piano di Indirizzo Territoriale Con Valenza Di Piano Paesaggistico (PIT).

Per ciò che concerne il rispetto di obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale o comunitario pertinenti al Piano, il PFVR costituisce il provvedimento di attuazione della L. 157/92 che ha

recepito le Direttive Comunitarie e Convenzioni Internazionali in materia faunistico- ambientale e della LR3/94.

Vengono indicate le principali **fonti sullo stato dell'ambiente** che verranno utilizzate per l'implementazione del quadro conoscitivo ambientale:

- dati conoscitivi sulla presenza, consistenza e distribuzione della fauna (mammiferi, uccelli, rettili e anfibi) acquisiti tramite progetti di studi condotti direttamente o in collaborazione con altri Enti pubblici o Università, altri istituti di ricerca, Piani dei SIC e ZPS;
- dati di prelievo venatorio: abbattimenti desumibili dai tesserini di caccia, dati concernenti i censimenti propedeutici ai piani di abbattimento dei cervidi e bovidi, dati relativi agli abbattimenti di Cervidi e Suidi, numero di cacciatori attivi suddivisi per comprensori e per tipologie di caccia;
- gli habitat presenti, la Rete Ecologica regionale, gli istituti faunistici pubblici e privati, Parchi, Aree protette e aree escluse alla caccia, sui quali direttamente o indirettamente ha operato la gestione venatoria precedente e sulla quale si ripercuoterà la futura gestione.

Considerato che il PFVR interagisce con le attività agro-silvo pastorali il DP, contiene inoltre un'analisi di dettaglio dei dati relativi all'agricoltura regionale aggiornati: numero e tipologie di aziende, produzione tipiche e di qualità, tipologia dei danni registrati negli anni, quantificazione, specie che arrecano danno e metodi di prevenzione adottati. Viene inoltre rilevato che l'evoluzione dell'uso del suolo in regione ha importanti ripercussioni sulla distribuzione delle popolazioni animali e sugli habitat e conseguentemente sulla gestione faunistica del territorio. Altro importante dato è quello relativo all'incidentalità con la fauna selvatica e alla geolocalizzazione dei "punti critici". I dati sono estratti dal sesto Censimento generale dell'agricoltura in Toscana del 2010. In termini di superficie, sono i seminativi, con il loro 64%, ad occupare la maggior parte della SAU toscana; seguono le legnose agrarie 23% (di cui il 51,9% olivo, 33,9% vite, 14,2% altre legnose agrarie), i prati e pascoli 13% e gli orti familiari, che ricoprono meno dell'1% della superficie agricola utilizzata. Rispetto al 2000 appaiono contenute le diminuzioni relative alla superficie dedicata a seminativi (-11%) e legnose (-3%), mentre è abbastanza cospicua la diminuzione rilevata per i terreni a prato e pascolo (-29% circa). Oltre alla superficie effettivamente adibita a coltivazioni, parte della SAT aziendale è occupata da boschi. In Italia corrisponde al 2% la superficie boschiva delle aziende agricole mentre la Toscana si caratterizza per una forte incidenza di aree boschive sul totale della superficie agricola aziendale (33%). Tale incidenza, che diminuisce del 12% circa, rispetto a quanto emerso dal Censimento precedente, risulta in decremento ovunque, ad eccezione della provincia di Massa Carrara. Per quanto riguarda la zootecnia il calo rispetto al 2000 ha interessato tutte le aziende, indipendentemente dalla tipologia di bestiame allevato. Considerando il numero medio di capi per azienda emerge un tendenziale incremento della dimensione media degli allevamenti toscani rispetto al 2000, a prescindere dalla provincia di riferimento.

Lo stato di qualità delle acque superficiali condiziona fortemente lo status delle comunità macrobentonica e ittica, influenzando conseguentemente sulle risorse trofiche a disposizione per la fauna omeoterma e determinando, in caso di inquinamento, un rischio di bioaccumulazione (si pensi al piombo ad esempio). Conoscere lo stato di qualità delle acque può aiutare a dare delle linee guida di gestione per migliorare la disponibilità di habitat idonei per la fauna legata agli ambienti umidi e incrementare quindi la presenza di fauna protetta ma anche di interesse venatorio.

Si ritiene, invece, che l'attuazione del Piano Faunistico venatorio non eserciti influenze significative sulla qualità dell'aria. Al contrario invece le perturbazioni sulla risorsa aria da parte di altre attività possono avere indubbe ripercussioni sulla fauna.

Per quanto riguarda i rifiuti non sono disponibili dati relativi all'entità del rilascio di rifiuti durante l'attività venatoria. Si possono ipotizzare 3 elementi di criticità:

- l'abbandono dei bossoli delle cartucce;
- l'abbandono nel luogo di realizzazione di materiali utilizzati per la costruzione di appostamenti di caccia;
- il rilascio degli scarti di macellazione della selvaggina abbattuta che possono attirare animali opportunisti e predatori fornendo loro una fonte alimentare "facile".

A pag.37 del DP viene indicato che per la redazione del quadro conoscitivo ambientale si farà riferimento alle banche dati esistenti di livello regionale (prima fra tutte il Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente della Toscana SIRA) e a studi, ricerche e analisi condotte da enti, istituti di ricerca e soggetti riconosciuti a livello nazionale. Le fonti informative a disposizione possono essere distinte in tre gruppi:

- basi cartografiche specifiche, desunte principalmente dal Geoportale GEOscopio;
- piani e programmi settoriali della Regione Toscana;
- elaborazioni, studi, analisi e monitoraggi effettuati dalla Regione, da enti, soggetti e istituti di ricerca riconosciuti.

L'attuazione del PFVR interessa tutta la superficie agro-forestale regionale ma in particolare va a influenzare, rispetto alla significatività degli effetti, positivi e negativi, le aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le aree SIC, ZSC e ZPS nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228). A pag.38-40 viene inserita una scheda generale di inquadramento relativa alla rete natura 2000, al sistema regionale delle aree naturali protette e ad altri strumenti quali le aree Ramsar. Il PFVR è sottoposto a valutazione di incidenza ambientale.

Per quanto riguarda i **preliminari effetti ambientali attesi** viene evidenziato quanto segue:

#### **Biodiversità, Flora, Fauna, Paesaggio**

Le azioni di pianificazione del PFVR hanno maggiore incidenza su tali componenti.

Il PFVR deve privilegiare gli aspetti conservativi nella gestione del patrimonio faunistico istituendo zone di protezione la dove vengano individuate aree di rilevante interesse. Inoltre promuovendo interventi di miglioramento ambientale mira ad incrementare e diversificare l'offerta di risorse per la fauna selvatica e contribuisce ad aumentare la connettività ecologica con effetti positivi anche sul paesaggio.

#### **Beni materiali**

La L. 157/1992 sancisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello stato, pertanto il PFVR deve anche coordinare le esigenze delle diverse categorie sociali interessate del mondo venatorio, agricolo e ambientale ma anche altre categorie che sono interessate in quanto fruitrici dell'ambiente naturale o perché vi svolgono attività sociali od economiche (utenti del turismo escursionistico e ricreativo, ricercatori, educatori, guide ambientali-escursionistiche).

Le popolazioni di fauna selvatica possono, per svariati motivi, non essere in equilibrio con gli ecosistemi agro-forestali all'interno dei quali vivono. La pianificazione faunistico venatoria e l'attività di caccia e controllo attuate nei confronti delle specie problematiche, possono contribuire significativamente a mantenere entro limiti tollerabili, sia dal punto di vista ecologico che socioeconomico, l'impatto della fauna sulle produzioni agricole.

#### **Salute umana e acqua**

Nella gestione della fauna selvatica rivestono un ruolo chiave gli aspetti connessi alla sorveglianza sanitaria di patologie che possono interessare direttamente o indirettamente l'uomo (zoonosi) e di patologie che possono avere conseguenze negative sulle attività economiche (animali domestici). Il PFVR può prevedere a tal fine azioni di educazione e formazione dei cacciatori e degli altri operatori coinvolti sui temi della sicurezza delle carni e possono essere previste forme di collaborazione con L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la raccolta di campioni ai fini della sorveglianza sanitaria.

L'intossicazione da piombo è un altro fattore che può avere ripercussioni anche sulla salute pubblica ma che più direttamente incide negativamente sulla sopravvivenza di numerose specie di avifauna, acquatica e non. L'importanza e la gravità dell'impatto sull'ambiente causato dal munizionamento in piombo ha portato numerosi Paesi a bandirne totalmente l'uso nel territorio nazionale. Dal 2008 in Italia è vigente il divieto dell'uso del piombo per la caccia nelle zone umide all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Per questi motivi sembra opportuno raccomandare l'utilizzo di munizioni che non contengano piombo, avviandone la progressiva dismissione.

Altro importante aspetto che ha molto risalto mediatico e sul quale possono incidere le scelte gestionali attuate è rappresentato dall'incidentalità stradale legata agli attraversamenti di capi di fauna ungulata.

In relazione alla metodologia per la valutazione degli effetti a pag.42 e seguenti del DP viene indicato che la valutazione della significatività degli effetti ambientali del PFVR, prende in considerazione i seguenti elementi:

- 1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
- 2) carattere cumulativo degli effetti,
- 3) rischi per la salute umana o per la biodiversità,
- 4) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),
- 5) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata,
- 6) effetti su aree di interesse conservazionistico a livello regionale, nazionale o comunitario.

L'approccio alla definizione degli effetti ambientali del piano potrà essere significativamente espresso da una rappresentazione matriciale: nella prima colonna sono riportati obiettivi e azioni che sono correlati alle componenti ambientali coinvolte (natura e biodiversità, attività agro-forestali, pianificazione del territorio e interventi antropici, sanità-sicurezza pubblica).

Nella matrice si rappresenta la direzione degli effetti attesi dagli interventi e sulla base dei criteri sopra definiti, sarà possibile definire diversi livelli di valutazione.

In relazione all'impostazione del sistema di monitoraggio è impostato secondo indicatori di risultato per la misurazione della progressione del piano ed indicatori di stato che forniscono indicazioni sullo stato del sistema. A pag.46 del DP è riportata una tabella che associa alle azioni di piano gli indicatori pertinenti, l'unità di misura, la frequenza di monitoraggio e i soggetti coinvolti nel reperimento ed elaborazione dei dati. Per ogni indicatore viene indicato che verrà calcolato il valore allo stato attuale e la relativa evoluzione annuale durante il quinquennio di operatività del Piano.

Viene inoltre indicato che il monitoraggio del Piano dovrà prevedere:

1. l'aggiornamento continuo dei dati sulla superficie dei vari ambiti territoriali e di gestione programmata della caccia, così come degli appostamenti fissi di caccia, dei distretti di caccia al cinghiale e dei distretti di caccia selettiva agli altri ungulati con i punti di censimento o abbattimento, che devono essere trasmessi da Comprensori, ATC e mondo venatorio;
2. l'aggiornamento continuo dei dati faunistici derivanti dai censimenti e dagli abbattimenti, che devono essere trasmessi da Comprensori, ATC e mondo venatorio;
3. la ricognizione periodica dello stato della fauna tramite protocolli standardizzati a livello regionale, in collaborazione con i Comprensori e con gli ATC;
4. l'aggiornamento in continuo dei dati relativi ai danni all'agricoltura, alla zootecnia e derivanti da incidenti stradali, che devono essere trasmessi da Comprensori e ATC;
5. la raccolta e l'analisi di dati relativi all'efficacia dei sistemi di prevenzione, in collaborazione con i Comprensori.

Il DP riporta a pag.47 una valutazione preliminare dei principali aspetti negativi che possono derivare dall'attuazione del PFVR:

- impatto su ambiente naturale;
- fauna, vegetazione e biodiversità;
- produzioni agricole;
- piccola fauna stanziale;
- sicurezza stradale.

La biodiversità è la componente ambientale maggiormente interessata; il Piano privilegia gli aspetti conservativi nella gestione del patrimonio faunistico promuovendo una lettura dell'attività venatoria appunto incentrata sul "controllo" e sulla "gestione" della fauna selvatica, al fine di garantire un equilibrio di sistema. A ciò si potrà porre rimedio promuovendo un miglior equilibrio faunistico prevedendo una programmazione che comporti una densità ottimale di ciascuna specie, tenendo conto sia delle disponibilità ambientali che del conflitto con attività antropiche. Tali densità ottimali potranno essere determinate con maggiore precisione solo previa adozione di nuove carte di vocazione faunistica.

Nella fase di elaborazione del PFVR verrà redatto anche lo studio per la relazione di incidenza ambientale.

Ciò che oggi provoca un forte impatto sugli habitat, anche protetti, è l'eccessivo numero di ungulati - causa di impoverimento di particolari ambienti, sulla flora (es. vegetazione bulbifera) - e l'incidenza su piccola fauna stanziale, aspetti ambientali che dunque non possono che trovare giovamento da una programmazione dell'attività venatoria.

Le possibili ripercussioni derivanti dall'attività venatoria sono essenzialmente rappresentate da tossicità da piombo, che tuttavia diviene oggetto di espressa programmazione nel presente PFVR, con conseguente divieto di utilizzo del corrispondente munizionamento, in tutte le aree umide anche di rilevanza comunitaria.

Ulteriore elemento di potenziale incidenza sugli habitat potrebbe essere rappresentato dall'immissione di fauna qualitativamente non rispondente alle migliori pratiche (es. esemplari non puri). Anche questo aspetto diviene oggetto di specifica attenzione nel presente PFVR, che prevede attività di controllo e adozione di specifiche *best practice* riguardo alla gestione degli istituti faunistico venatori pubblici e privati.

### **formula le seguenti osservazioni per la redazione del Rapporto Ambientale e per la formazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale**

#### **1. Inquadramento valutativo – verifica elementi di cui alla Determinazione 1/AC/2018 del 22.01.2018 del NURV e esiti della consultazione sul presente DP di VAS**

Con DCR 77/2018 è stata approvata lo stralcio anticipatorio del PFVR per le "Aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana" che è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ed escluso da VAS - con prescrizioni - con Determina 1/AC/2018 del 22.01.2018 del NURV in qualità di Autorità competente per la VAS della Regione Toscana.

Le premesse della DCR 77/2018 riportano quanto segue:

*“(...) Considerata la determinazione del 22 gennaio 2018, n. 1/AC/2018, assunta nella seduta n.189/PS, con cui il NURV si è espresso in merito a quanto sopra, ritenendo che la revisione delle aree vocate e non vocate al cinghiale possa essere esclusa dalla procedura di VAS;*

*Considerate le prescrizioni riportate dal NURV nella determinazione di cui sopra e valutate le osservazioni pervenute dagli enti competenti nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS; Considerato che le nuove aree vocate e non vocate al cinghiale andranno a costituire uno stralcio del prossimo piano faunistico venatorio regionale, nell’ambito del quale saranno ridefinite contestualmente all’individuazione delle aree vocate e non vocate alle altre specie di ungulati e sottoposte integralmente alle procedure di VAS e valutazione d’incidenza sui siti della Rete Natura 2000 previste dalla l.r. 10/2010; (...)”*

*“(...) Preso atto che la sopracitata determinazione del NURV prescrive di non effettuare variazioni nell’area vocata e non vocata al cinghiale per i seguenti quattro siti della rete Natura 2000:*

- ZSC/ZPS Lago di Chiusi (IT5190009);*
- ZSC/ZPS Lucciolabella (IT5190010);*
- ZSC/ZPS Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano (OT5190005);*
- pSIC Bosco ai frati (IT5140006).(…)”*

*“(...) Ritenuto che la revisione delle aree vocate e non vocate nei suddetti siti Natura 2000, inclusi i territori relativi al SIR Torrente Trasubbie ed al SIC Monte Morello, sia comunque importante per dare omogeneità e continuità alla pianificazione della specie cinghiale e che pertanto, a tal fine, sia opportuno effettuare una valutazione specifica in merito, nell’ambito del prossimo piano faunistico venatorio regionale (...)”*

Con il punto 3 della DCR 77/2018 viene deliberato quanto segue:

*“(...) 3. di procedere ad una specifica valutazione in merito alla revisione delle aree vocate e non vocate al cinghiale nei siti della rete Natura 2000, inclusi i territori relativi al SIR Torrente Trasubbie ed al SIC Monte Morello, per quanto indicato nell’allegato A, nell’ambito del prossimo piano faunistico venatorio regionale. (...)”*

**a)** Rilevato quanto sopra esposto in relazione al fatto che con il presente PFVR verranno definite le aree vocate e non vocate agli ungulati e nell’ambito di queste verranno “ri-definite” le aree vocate e non vocate al cinghiale, rilevato inoltre che la definizione delle aree vocate e non vocate al cinghiale verrà nuovamente sottoposta a VAS e a valutazione di incidenza ambientale (in quanto è lo stesso PFVR sottoposto a VAS e VINCA), considerato che le disposizioni della Determinazione 1/AC/2018 del NURV hanno carattere prescrittivo, si chiede al proponente di verificare il dispositivo contenuto in tale atto e dare evidenza nel RA, nello Studio di Incidenza e nello stesso PFVR dell’ottemperanza ai punti del dispositivo della Determinazione citata.

**b)** Ai sensi dell’art.24 co.1 lett.d bis) il RA da atto delle consultazioni dei SCA e dell’AC svolte nella presente fase ed evidenza come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Si chiede quindi di svolgere queste analisi in apposito paragrafo del RA.

## **2. Strategia: obiettivi del PFVR**

**a)** In relazione all’orientamento a incentivare la presenza di fauna stanziale di piccola taglia ed in generale per le immissioni di selvaggina, si ritiene che vadano esplicitati i criteri di valutazione della consistenza delle popolazioni in base alle caratteristiche territoriali e valutata la possibilità di inquinamento genetico delle specie, con riflessi non sempre prevedibili al momento del rilascio in natura (es. maggiore prolificità, sensibilità a patogeni, etc.). A titolo di esempio, nel caso della pernice rossa, si evidenzia che, come tutte le introduzioni di specie non tipiche del contesto locale, gli effetti sull’ambiente possono non essere immediatamente percepibili (es. competizioni intraspecifiche per alimenti, siti di riproduzione, rifugi, etc.), pertanto dovranno essere indicati criteri e cautele, da verificare con specifiche attività di monitoraggio.

**b)** In relazione al potenziamento della filiera delle carni proveniente dagli abbattimenti degli ungulati è importante raggiungere l’obiettivo di estendere la creazione dei punti di sosta delle carcasse e dei centri di lavorazione anche alle aree che ne sono sprovvisti; ciò al fine di estendere a tutti i territori la possibilità di una valorizzazione dei capi abbattuti e per soddisfare le esigenze provenienti anche dagli abbattimenti in aree protette, così che il ricavato della macellazione e eventualmente della trasformazione delle carni possa concorrere in misura maggiore alla copertura delle spese inerenti il controllo degli stessi ungulati e al risarcimento dei danni.

**c)** In relazione all’obiettivo di migliorare ed estendere la pratica del recupero dei capi feriti, è da prevedere l’estensione dei protocolli adottati per il recupero anche alle Aree protette, da concordare con i rispettivi soggetti gestori.



d) In relazione agli ambiti di influenza del Piano (pag.23 del DP) si suggerisce di aggiungere: “scambio di dati sistematico con i soggetti gestori delle Aree Protette e dei siti della Rete Natura 2000”. nel box relativo a “natura e biodiversità”

### 3. Strategia: azioni del PFVR

a) La strategia del PFVR prevede, per il conseguimento degli obiettivi di piano, la “realizzazione di miglioramenti ambientali dedicati”; nel rapporto ambientale dovranno essere indicate le tipologie di interventi che si intende favorire in relazione allo specifico obiettivo che si intende perseguire.

b) Un elemento di interesse è legato ai danni della fauna ungulata sugli ecosistemi naturali, causa di forte impatto sugli *habitat*, anche protetti, oltre che sulla flora e sulla piccola fauna stanziale. Insieme a questo, altro elemento di interesse risiede nel contenimento delle specie faunistiche alloctone. Si ritiene che le azioni del PFVR, nel tendere a garantire un buono stato di conservazione delle popolazioni selvatiche ed in particolare di quelle che richiedono misure speciali di conservazione, debbano indirizzare l'attività venatoria verso una gestione ambientalmente sostenibile. E' necessario che il PFVR individui gli strumenti di controllo degli ungulati in maniera coordinata all'interno dell'intero territorio regionale incluse le Aree Protette: occorre individuare d'intesa con i soggetti gestori criteri di coordinamento degli interventi dentro e fuori le aree protette per garantire la maggior efficacia ed efficienza degli interventi. Il controllo degli ungulati deve essere effettuato sulla base di stime scientifiche aggiornate ed attendibili delle popolazioni.

b) La “limitazione nell'uso di munizionamento a piombo (...)” rappresenta una strategia (collegata nel DP all'obiettivo “*incentivare la cultura della sicurezza*” ambientalmente coerente con effetti positivi diretti sia sulla componente acque superficiali che sulla componente rifiuti ed effetti positivi indiretti sulle componenti biodiversità, flora e fauna. Come indicato da proponente a pag.42 “*l'importanza e la gravità dell'impatto sull'ambiente causato dal munizionamento in piombo ha portato numerosi Paesi a bandirne totalmente l'uso nel territorio nazionale*”. In conseguenza di tale evidenze si chiede al proponente da un lato di indagare con accuratezza nel rapporto ambientale gli impatti negativi sulle componenti ambientali dovuti all'utilizzo di piombo nel munizionamento e dall'altra di prendere in considerazione limitazioni importanti, se non divieti, all'utilizzo del piombo ad esempio anche in aree di particolare pregio e valenza naturalistica indipendentemente dalla presenza di zone umide. Si chiede inoltre di fornire eventuali dati di monitoraggio, esiti dei controlli, indagini e studi conoscitivi attuati e/o realizzati dal 2008 ad oggi in relazione al vigente divieto di utilizzo di munizionamento a piombo nelle aree umide.

c) In merito alle criticità rilevate per la matrice rifiuti, si rileva che solo per una delle tre criticità individuate è stata prevista un'azione specifica, che tuttavia riguarda solo le cartucce contenenti piombo (si veda punto precedente). Alla luce di quanto disposto all'art. 3, comma 6 della L.R. 20/2010, si suggerisce di inserire tra le criticità rilevate l'abbandono dei bossoli delle cartucce, anche di quelle che non contengono piombo.

Si ritiene opportuno inoltre in fase di formazione di Piano e di valutazione, affrontare anche le altre criticità segnalate per la matrice rifiuti, in particolare:

- l'abbandono nel luogo di realizzazione di materiali utilizzati per la costruzione di appostamenti di caccia;
- il rilascio degli scarti di macellazione della selvaggina abbattuta che possono attirare animali opportunisti e predatori fornendo loro una fonte alimentare “facile”.

d) Si suggerisce inoltre di prevedere ulteriori azioni, con le relative modalità di monitoraggio, al fine di responsabilizzare coloro che esercitano l'attività venatoria al rispetto della normativa regionale vigente, con particolare riferimento all'abbandono di rifiuti.

### 4. Rapporto con altri piani e programmi

a) L'analisi del rapporto con altri piani e programmi dovrà essere estesa, oltre ai piani e programmi indicati a pag.26 del DP, ai seguenti atti: Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), Piano di Gestione delle Acque dei Distretti Idrografici, Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana e PRIIM (Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità). Dovrà inoltre essere valutato il rapporto con la pianificazione dei Parchi nazionali e regionali; a tal fine si segnala che i Piani Integrati dei Parchi regionali di Alpi Apuane, Maremma, Migliarino-San Rossore sono tutti già in fase di avvio del procedimento e di VAS.

b) Ai sensi della normativa regionale vigente e degli accordi intercorsi con il MIBACT (per i riferimenti e i dettagli normativi si rimanda al contributo del Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio di cui al punto 2 della Tabella 1 in premessa del presente contributo) tutti i piani di settore regionale devono essere conformi al PIT/PPR e sono “*formati nel rispetto della disciplina statutaria*” del Piano (art.20 della

Disciplina di Piano del PIT/PPR). L'art.4 comma 6 dell Accordo stipulato con il MIBACT chiarisce che per conformarsi al PIT-PPR è necessario:

- perseguire gli obiettivi ;
- applicare gli indirizzi per le politiche e le direttive;
- rispettare prescrizioni e prescrizioni d'uso.

Nel DP non viene richiamata la necessaria conformità al PIT/PPR; il RA dovrà dare atto di tale conformazione e in particolare dovrà essere indicato, in apposito paragrafo, come il PFVR persegue gli obiettivi, applica gli indirizzi per le politiche e le direttive, rispetta le prescrizioni e prescrizioni d'uso. Nel contributo del Settore Titela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio di cui al punto 2 della Tabella 1 in premessa, a cui si rimanda, vengono fornite ulteriori indicazioni circa le disposizioni disciplinari contenute nel PIT-PPR

Da una prima analisi, la verifica di conformità del Piano Faunistico Venatorio, fermo restando la verifica di cui all'art.4 comma 6 sopra riportata, dovrà approfondire, nel dettaglio, la conformità rispetto alla seconda invariante strutturale del PIT/PPR i "caratteri ecosistemici dei paesaggi" (art. 8 della Disciplina di Piano) e rispetto alla quarta invariante strutturale del PIT/PPR "i caratteri morfotopologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali." (art.11 della Disciplina di Piano).

**c)** Fermo restando che il PFVR dovrà affrontare la coerenza con tutti i Regolamenti delle Riserve Naturali, si chiede, in relazione alle specifiche criticità connesse alla risorsa acqua e ai corpi idrici in generale, di condurre uno specifico focus per la Riserva Naturale Regionale Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla secondo le specifiche indicate da ARPAT nel proprio contributo di cui al punto 6 della Tabella nelle premesse.

## **5. Componenti ambientali - quadro conoscitivo e valutativo**

**a)** In relazione alla componente rifiuti si rileva che nel documento preliminare di VAS non sono disponibili dati relativi all'entità del rilascio di rifiuti durante l'attività venatoria. Vengono ipotizzate tre situazioni di criticità, di seguito riportate, rispetto alle quali tuttavia non vengono individuate modalità di controllo delle problematiche.

1) l'abbandono dei bossoli delle cartucce;

2) l'abbandono nel luogo di realizzazione di materiali utilizzati per la costruzione di appostamenti di caccia;

3) il rilascio degli scarti di macellazione della selvaggina abbattuta che possono attirare animali opportunisti e predatori fornendo loro una fonte alimentare "facile".

Si sottolinea come i primi due comportamenti individuati siano espressamente vietati dalla normativa, giacché la L.R. 20/2002 stabilisce:

- art. 3, comma 6: "*il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate*", vietando quindi l'abbandono di tutti i bossoli delle cartucce e non solo di quelle contenenti piombo;

- art. 3, comma 4: "*Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria*".

In riferimento alle informazioni di quadro conoscitivo dovrà essere condotto uno specifico approfondimento circa i rifiuti prodotti dall'attività venatoria in generale ed eventualmente indicare come si potrà costruire adeguati flussi informativi qualora tali elementi conoscitivi siano indisponibili allo stato attuale: le criticità segnalate necessitano sicuramente di conoscenze più adeguate poiché trattasi di rifiuti che allo stato attuale, pur in presenza di norme inerenti la raccolta e la rimozione, vengono abbandonati al suolo con conseguenti impatti su di esso, sulle risorse idriche e conseguentemente sugli ecosistemi in generale (si veda il bioaccumulo del piombo).

In via generale si ricorda inoltre che i rifiuti devono essere gestiti in coerenza con le vigenti norme di Settore. E' pertanto necessario un maggior approfondimento riguardo alle eventuali azioni da porre in essere per il superamento delle criticità individuate nel documento di VAS.

**b)** Per quanto riguarda gli habitat si devono considerare quelli indicati all'art.81 ed all'art. 82 della L.R.30/2015. Per i dati relativi alle presenze faunistiche sul territorio regionale andranno considerate in via prioritaria le specie di cui all'articolo 79 comma 5 della L.R. 30/2015 ("*I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e alle aree di distribuzione naturale delle specie di cui ai commi 1 e 3, costituiscono elementi del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla L.R.65/2014 e di riferimento nell'ambito dell'elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.*") "

Più in generale è opportuno attingere gli elementi di quadro conoscitivo in maniera precisa e puntuale da: le banche dati regionali (RENATO e Hascitu);

- i dati contenuti nel quadro conoscitivo dei Piani di Gestione delle ZSC e delle ZPS, approvati o adottati;
- i dati contenuti nei precedenti Piani Faunistici provinciali;

- ulteriori dati a disposizione riferiti a ricerche specialistiche in materia di gestione faunistica e conservazione della natura.

**c)** L'elenco delle Anpil riporta erroneamente gli ettari complessivi che non sono quelli in divieto di caccia. Si specifica che nelle Anpil non vige un divieto venatorio ex lege ma al momento della istituzione è stata inserita parte o tutta l'area in divieto di caccia; le superfici indicate vanno pertanto riviste riportando l'esatto riferimento.

**d)** Si segnala la necessità che l'ambito territoriale di influenza ambientale del PFVR sia definito tenendo in considerazione i riferimenti alla l.r.30/2015, art.1 c.1-2-3

**e)** Nel riquadro di pag.38 del DP devono essere aggiunte ai fini del quadro conoscitivo e valutativo:

- le aree di collegamento ecologico funzionale (art. 75 L.R. 30/2015);
- le aree umide di importanza internazionale (art. 76 L.R. 30/2015)

**f)** L'attività di pianificazione del PFVR in materia di attività venatoria, di controllo di specie alloctone e di gestione conservativa dovrebbe fondarsi anche sulla conoscenza di elementi di criticità territoriale che, seppur non di competenza del PFVR, possono influenzare la minor o maggior efficacia delle azioni da esso pianificate. Gli elementi a cui ci si riferisce e che potrebbero quindi trovare un approfondimento conoscitivo ai fini della valutazione dell'efficacia della strategia di piano in particolari contesti territoriali, sono i seguenti:

- le possibili influenze che la gestione del suolo determina sulla fauna, in particolare sulla presenza di specie problematiche (vedasi, ad esempio, lo stanziarsi dei gabbiani nell'entroterra);
- le conseguenze sugli *habitat* dello sfruttamento del reticolo idrografico (si pensi alle numerose centrali idroelettriche, installate lungo numerosi corsi d'acqua di piccola entità, ma che costellano ormai larghe porzioni di territorio montano);
- la presenza di pale eoliche che determina un'influenza sull'avifauna, con conseguenze anche sull'attività venatoria connessa.

**g)** Nel 2020 parte l'ultimo Censimento generale dell'agricoltura con cadenza decennale. Dal 2021, il Censimento dell'agricoltura diventa permanente allineandosi quindi con le altre rilevazioni censuarie e avrà cadenza annuale. Il Censimento permanente dell'agricoltura integra i dati amministrativi disponibili con specifiche rilevazioni che coinvolgono solo le aziende agricole selezionate sulla base di un campione rappresentativo. Qualora disponibili, il PFVR dovrà utilizzare i dati censuari aggiornati alla sua data di redazione.

**h)** In generale, laddove opportuno, si ritiene che il quadro conoscitivo debba essere supportato da adeguati strumenti cartografici.

## **6. Valutazione degli effetti ambientali attesi – aspetti metodologici**

**a)** Lo strumento della rappresentazione matriciale non appare sufficiente a descrivere gli effetti ambientali del PFVR ma può essere utilmente utilizzato come “strumento di sintesi” dopo aver descritto e motivato attraverso una analisi ragionata la direzione e la significatività degli effetti delle azioni di piano sulle componenti ambientali. In ogni caso la matrice di sintesi indicata a pag.44 dovrà essere rivista in base alle considerazioni di seguito riportate in relazione ai contenuti afferenti alla strategia del piano (prime due colonne) e alle componenti ambientali interessate dagli effetti (prima riga).

**b)** Le azioni di piano, considerata la fase iniziale di formazione e valutazione, non sono state analizzate né all'interno del DP (par.2) né sono state indicate nel documento di avvio del procedimento. Il par.2 del DP illustra gli obiettivi del PFVR indicando, per ciascun obiettivo, le principali tematiche che affronterà il PFVR per il conseguimento dell'obiettivo. Gli obiettivi e la loro descrizione sono riportati nel par.2 del DP e nelle premesse del presente contributo. Fermo restando che le azioni saranno più propriamente definite nella fase successiva di implementazione del piano, si chiede, per maggiore chiarezza, di portare a coerenza gli obiettivi di cui alla prima colonna della matrice di pag.44 del DP con gli obiettivi illustrati nel par.2.

**c)** Le componenti ambientali che dovranno essere indagate con un livello approfondito di analisi sono quelle indicate nella tabella a pag.24 definite come “maggiormente interessate dal PFVR”: biodiversità, flora, fauna, acqua, beni materiali, paesaggio e salute umana. Per le componenti suolo, aria, clima e patrimonio culturale l'analisi dovrà comunque motivare l'esclusione di effetti ambientali da parte del PFVR su queste componenti. Si chiede di valutare l'inserimento anche della componente suolo tra quelle maggiormente interessate per il potenziale effetto tossico del piombo (in alcune aree p.es. intorno agli appostamenti fissi).

**d)** Nel par.3.4 (pag.41 del DP) sotto il paragrafo “Impatti a carico di Biodiversità, Flora, Fauna, Paesaggio” non è stato preso in considerazione l’impatto dell’esercizio dell’attività venatoria nelle sue diverse forme (e dell’attività di contenimento) sulle specie protette presenti sia all’interno che all’esterno dei siti natura 2000. Per diverse specie l’attività venatoria (e il contenimento) può costituire una criticità per il disturbo nelle aree di riproduzione, svernamento e alimentazione, per l’abbattimento accidentale, per la diminuzione di specie preda, per l’avvelenamento da piombo, ecc

In sintesi, in riferimento agli impatti, si elencano alcuni dei fattori di potenziale incidenza relativi alle attività legate alla caccia e/o alla gestione della fauna selvatica di pertinenza del PFVR:

- disturbo;
- inquinamento da piombo e conseguente avvelenamento (saturnismo) anche al di fuori delle ZPS;
- effetti dei ripopolamenti e modificazione degli habitat;
- immissioni faunistiche (introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti);
- gestione delle specie “critiche”.

Nel RA dovranno essere valutati anche gli impatti sopra indicati.

**e)** Nonostante che a pag.38 venga indicato che l’attuazione del PFVR possa influenzare i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) anche indicati alla lett.d dell’allegato 2 alla l.r. 10/10, non viene indicato come verrà costruito il quadro conoscitivo relativo a tali territori e come verrà condotta la valutazione degli effetti del PFVR su tali aree. In fase di RA si dovrà pertanto definire gli elementi di quadro conoscitivo e verificare gli effetti che possono incidere su tali aree.

**f)** Si fa presente che per la valutazione degli effetti ambientali e per la conformazione al PIT-PPR potranno essere utilizzati gli applicativi MINERVA e CRONO: MINERVA è un applicativo elaborato da Regione Toscana per la valutazione ambientale degli effetti dei piani che rientrano nel campo di applicazione della LR 65/14, CRONO è invece l’applicativo per conformarsi al PIT-PPR. Si segnala a tal proposito che il 2 ottobre 2019 è stato presentato a Firenze (Auditorium Sant’Apollonia) il progetto “Ecosistema informativo per il governo del territorio”. L’ecosistema informativo contiene strumenti informatici che agevolano la fase di valutazione della sostenibilità ambientale/territoriale (applicativo MINERVA), la conformazione al PIT-PPR (applicativo CRONO) e il monitoraggio urbanistico del piano (applicativo INPUT).

Tali strumenti, in parte già testati su piani di livello comunale, provinciale e regionale, saranno oggetto di ulteriore fase di testing nel corso del 2020 in attesa che diventi cogente il loro utilizzo attraverso specifica legge regionale in corso di elaborazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione e soprattutto nel caso si ritenga di applicare il software MINERVA e/o CRONO nell’ambito della valutazione del PFVR e della sua conformazione al PIT-PPR, potrà essere fatto riferimento alla Direzione Urbanistica della Regione Toscana o al Settore VIA-VAS. Si anticipano in **Allegato al presente contributo** le norme del PIT.PPR, estratte attraverso query, che hanno rilevanza per la risorsa FAUNA e una guida alla lettura delle norme del PIT-PPR stesso. Le norme che riguardano la risorsa FAUNA sono evidenziate nell’albero di navigazione con il colore verde. Per comprendere cosa sia l’albero di navigazione consultare la Guida alla Lettura.

## **7. Monitoraggio di Piano e monitoraggio degli effetti ambientali del Piano**

**a)** Fermo restando che le azioni saranno più propriamente definite nella fase successiva di implementazione del piano, e che conseguentemente anche gli indicatori collegati alle azioni e quindi agli obiettivi saranno rivisti in fase di implementazione del PFVR e in fase di stesura del RA, si sottolinea che il monitoraggio di piano (illustrato a pag.46-47 del DP) dovrebbe essere affiancato anche dal monitoraggio richiesto dalla l.r. 10/10 con particolare riferimento all’art.29 della medesima legge. In particolare il monitoraggio di piano dovrà essere integrato dal “monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione” come individuati nel rapporto ambientale a seguito della valutazione degli effetti ambientali attesi.

**b)** Alcune unità di misura degli indicatori proposti appaiono inadeguate ai fini dello specifico monitoraggio dell’azione/obiettivo: ad esempio il “numero di verifiche” è l’unità di misura indicata per l’indicatore “monitoraggio degli istituti presenti”, scelto per monitorare l’azione di piano “verifica dei perimetri, della gestione faunistica e della funzionalità”: tale indicatore non sembrerebbe idoneo a rendere conto dello stato del sistema, non differenziando i risultati delle verifiche effettuate.

Si suggerisce perciò, in fase di RA e una volta definito il set di azioni che attuano gli obiettivi, di porre attenzione alle unità di misura degli indicatori che verranno definiti per ciascuna azione. Si ritiene opportuno che nel RA sia fissato, ove possibile, per ciascun indicatore un valore “obiettivo” che, con le azioni di piano, si prevede di raggiungere: in tal modo sarà possibile, durante il monitoraggio delle azioni del piano, verificare il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati e l’eventuale necessità di reindirizzare il piano con le misure correttive che si rendessero necessarie.

c) Poiché nell'individuazione e valutazione degli impatti viene dichiarato che: *“tutte le azioni devono tendere a garantire un buono stato di conservazione delle popolazioni selvatiche e in particolare di quelle che richiedono misure speciali di conservazione”* (pag.41 del DP) si ritiene opportuno inserire degli indicatori atti a monitorare gli effetti delle attività pianificate sulla fauna protetta.

Inoltre poiché si *“deve privilegiare gli aspetti conservativi nella gestione del patrimonio faunistico istituendo zone di protezione la dove vengano individuate aree di rilevante interesse”* (pag.41 del DP) dovranno essere individuati degli indicatori anche per monitorare l'efficacia dei provvedimenti che verranno adottati.

d) A pag.48 del DP in relazione ai contenuti del piano di monitoraggio del PFVR viene segnalato che esso dovrà contenere *“la ricognizione periodica dello stato della fauna tramite protocolli standardizzati a livello regionale, in collaborazione con i Comprensori e con gli ATC;”* Si ritiene che tale ricognizione periodica, in ragione degli effetti del Piano, debba essere esteso anche alle specie protette per le quali l'attività venatoria nel suo complesso comporta maggiori criticità, tramite indagini effettuate da esperti faunisti.

## **8. Osservazioni di carattere specifico e puntuale**

a) Si evidenzia che il territorio delle Anpil non è tutto in divieto di caccia (vedi anche tabella a pg.27) e che l'area contigua delle riserve e dei parchi regionali e nazionali può essere soggetta a caccia controllata (L.394/91).

b) A pag 26 del DP si fa riferimento ai *“dati sulle presenze faunistiche acquisiti dai Piani dei SIC e ZPS “.* Si evidenzia che è necessario fare riferimento ai dati contenuti nel quadro conoscitivo dei Piani di Gestione delle ZSC e delle ZPS, approvati o adottati, e ai dati sulle specie e sugli habitat contenuti nei Formulare Standard Natura 2000.

c) A pag.31 del DP viene riportato erroneamente il Parco regionale Monti livornesi (riferimento Parco Provinciale) e non viene riportato il Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Si porta a conoscenza che Il Parco provinciale dei Monti Livornesi è stato sottoposto a verifica ai sensi della l.r.30/2015 art.116 la quale si concluderà a breve con la proposta al Consiglio regionale di istituire una nuova riserva regionale. Si segnala che è in corso di verifica il parco provinciale di Montioni ed il sito *“Bandite di Follonica”*. Si richiama infine che gli articoli 113, comma 4 e 116, comma 4 della l.r. 30/2015 prevedono che, fino all'approvazione degli atti che concludono i procedimenti di verifica, restano confermati le ANPIL ed i parchi provinciali istituiti ai sensi della l.r. 49/1995 ed i siti di importanza regionale individuati ai sensi della l.r. 56/2000, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalle stesse leggi regionali richiamate.

d) In generale nel RA si dovrà indicare la denominazione corretta dei tipi di Siti Natura 2000, distinguendo i diversi tipi di Siti: pSIC, SIC, ZSC, ZPS e infine ZSC-ZPS;

e) Nella redazione del Piano e nelle cartografie si dovrà inoltre considerare la istituenda ZPS delle Vasche di Castiglion Fiorentino e della Colmata di Brolio, già deliberata dalla Giunta, e in attesa dell'approvazione del Consiglio Regionale;

f) Si segnala che sono in attesa di essere approvati dal Consiglio regionale due proposti SIC (pSIC) comprendenti il sito *“Monte Pelato”* ed il sito *“Calafuria (area terrestre e marina)”*.

## **9. Indicazioni per lo svolgimento della VINCA e per la redazione dello Studio di Incidenza ambientale**

a) Il PFVR è senza ombra di dubbio uno strumento utile a determinare effetti positivi sulle specie e sugli habitat, essendo lo strumento di pianificazione attuativo della normativa sulla protezione della fauna selvatica omeoterma (oltre che sul prelievo venatorio): controllo di specie con eccessiva densità che provocano danni agli habitat e alle specie, controllo delle specie alloctone invasive, mantenimento dell'agricoltura biologica, gestione degli habitat a larga scala, ecc. sono attività utili alla conservazione del patrimonio faunistico regionale. Si evidenzia, tuttavia, che gli elementi di potenziale incidenza, come già evidenziato al punto 6d del presente contributo, non si limitano solo a quelli descritti nel documento preliminare (tossicità da piombo e immissione di fauna) ma dovranno essere considerati anche i seguenti:

- disturbo (in aree di alimentazione, svernamento e nidificazione);
- abbattimenti accidentali (per confusione con altre specie);
- contrazione numerica di specie appartenenti alla rete trofica delle specie protette;
- ibridazione dovuta alle immissioni di specie alloctone o di ibridi con forme domestiche;
- eccessiva densità di specie che hanno effetti negativi su habitat e altre specie;
- presenza di specie alloctone invasive (predazione, competizione alimentare).

Non per tutte le specie il singolo effetto può essere rilevante. In generale, l'intensità varia da specie a specie ed è strettamente dipendente dalla sensibilità di ciascuna specie, dalla sua biologia, fenologia e distribuzione, dal suo stato di conservazione e dal periodo in cui l'effetto si manifesta.

Da qui l'importanza di poter disporre di un approfondito quadro conoscitivo e dei monitoraggi sullo stato di conservazione di alcune specie faunistiche realizzate da esperti, con metodo rigorosamente scientifico.

**b)** Obiettivo prioritario della VInCA, in questo caso specifico, è valutare le interferenze con le specie tutelate ai sensi delle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli sia in termini di effetti indiretti (es. disturbo) che diretti (abbattimenti accidentali, deterioramento di siti di svernamento/rifugio/riproduzione, alterazione di habitat, etc.) che devono trovare adeguata descrizione all'interno dello Studio di Incidenza (SInCA).

Lo Studio di Incidenza Ambientale dovrà guidare le scelte da compiere nelle varie fasi della elaborazione del PFV con riferimento ai Siti di Natura 2000, comprese le azioni/interventi riguardanti anche le aree poste al loro esterno "qualora siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi" (LR 30/2015 art. 87, c. 1), proponendo, laddove emergano criticità, possibili alternative. Va quindi redatto assieme al Piano e non indipendentemente dal Piano per validare le scelte compiute.

**c)** Lo Studio di Incidenza dovrà essere redatto con i contenuti previsti dal Documento denominato "Contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale", esplicativo ed integrativo di quanto previsto dall'allegato "G" al D.P.R. 357/1997, e scaricabile dalla pagina <https://www.regione.toscana.it/-/nulla-osta-e-valutazioni-di-incidenza-ambientale>. Le Linee guida nazionali per la VInCA, al paragrafo 2.8, p. 76, recitano che *"tali studi (in questo caso si fa riferimento al Rapporto Ambientale) devono contenere aspetti riconducibili alla dislocazione del Piano in rapporto alla pianificazione e alle tutele ambientali presenti nell'area, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:*

- *la coerenza del Piano con le Misure di Conservazione dei siti natura 2000 interessati;*
- *gli obiettivi di conservazione dei siti natura 2000 interessati;*
- *lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti;*
- *tutte le eventuali interferenze generate dal piano sui siti;*
- *la presenza di altri Piani realizzati, in fase di realizzazione o approvazione, in fase di valutazione."*

**d)** Dal momento che il PFV si porrà in continuità con la precedente edizione dei Piani elaborati dalle Province, sarà importante procedere ad una revisione critica delle azioni e degli istituti che si intende confermare o modificare, alla luce:

- degli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 (DGR 644/04 e 1006/14);
- dei criteri minimi per le ZPS (DGR 454/2008);
- dei contenuti delle schede ministeriali (formulari standard) dei Siti aggiornate;
- delle misure di conservazione (DGRT 1223/2015);
- della geolocalizzazione degli habitat effettuata con progetto HaSCITu (DGR 505/2018
- dati reperibili dal Portale "Cartoteca" Regionale);
- dei Piani di gestione approvati e dei Quadri conoscitivi di quelli in corso di approvazione;
- di ogni altro dato proveniente da censimenti, monitoraggi e studi utili al fine della valutazione di eventuali interferenze con le specie e gli habitat di interesse per la conservazione.

**e)** Si suggerisce di articolare lo Studio di Incidenza su un livello di Area Vasta come suggerito dal Manuale Ispra (Proposta di Norme tecniche per la redazione dei documenti previsti nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 2012), individuando dei gruppi di Siti Natura 2000 per i quali è possibile ricondurre le analisi generali delle interferenze ai medesimi criteri ambientali (es. Siti delle IBA Brughiere aretine: gruppo di 4 Siti, tutte ZSC/ZPS che condividono habitat, specie caratterizzanti, corridoi migratori e/o di concentrazione dell'avifauna); se e dove possibile, prevedere analisi di tipo Sito-specifiche, per particolari aspetti.

**f)** Nella redazione del SInCA si ricorda di correggere o chiarire alcune imprecisioni rilevate nel Documento preliminare di VAS:

- indicare la denominazione corretta dei tipi di Siti Natura 2000, distinguendo i diversi tipi di Siti: pSIC, SIC, ZSC, ZPS e infine ZSC-ZPS;
- citare i due D.M. che, a seguito di specifiche intese, hanno designato le ZSC: DM 24 maggio 2016, DM 22 dicembre 2016;
- specificare che gli obiettivi di conservazione dei Siti non sono solo definiti esclusivamente in base alla presenza di minacce o pericoli di estinzione, ma soprattutto per consentire la creazione di una Rete coerente di protezione di specie ed habitat a livello comunitario (la Rete Natura 2000).

**g)** È richiesto di valutare in particolare tutte le possibili interferenze generate dal PFVR sui siti, sulle specie e sugli habitat per i quali i Siti Natura 2000 sono stati designati, con particolare riferimento agli effetti determinati dalle seguenti previsioni di piano, che dovranno essere descritte in modo dettagliato:

- destinazione differenziata del territorio con particolare riferimento alle forme e modalità del prelievo venatorio e/o degli interventi di controllo previsti in ciascun istituto (Istituti pubblici e privati, carte di vocazionalità specifica, ecc.);
- preapertura, con particolare riferimento alle specie di uccelli migratori;
- modalità di prelievo venatorio sulle specie nidificanti, migratrici e svernanti;
- effetto cumulativo delle diverse modalità di prelievo venatorio e di controllo (in particolare degli ungulati sovrannumerari e della fauna alloctona invasiva oggetto della normativa di Settore) presenti nei territori interni e in quelli limitrofi a ciascun sito;
- immissione di specie faunistiche (valutare sia gli effetti della competizione diretta che di quella indiretta);
- utilizzo delle munizioni con piombo anche al di fuori delle aree umide ricomprese nelle ZPS, prendendo anche in considerazione l'opzione di vietarne la detenzione (e non solamente l'uso, scarsamente controllabile);
- modalità di gestione dei livelli idrici nei laghi di caccia ad alimentazione artificiale situati all'interno delle ZPS per evitare che svuotamenti precoci arrechino gravi danni alla riproduzione delle specie protette;
- interventi di miglioramento ambientale;
- monitoraggio della fauna oggetto di pianificazione (con particolare riferimento all'ornitofauna);
- gestione dei rifiuti prodotti dall'attività venatoria.

#### **10. Riferimenti normativi e segnalazione refusi**

**a)** Nel contributo del Settore Tutela della Natura e del Mare di cui al punto 5 della tabella in premessa si richiamano alcuni riferimenti normativi che dovranno essere presi in considerazione nella formazione del PFVR e della sua valutazione.

**b)** Nei contributi pervenuti e illustrati nella tabella in premessa vengono segnalati alcuni refusi al testo del DP di cui si chiede di tener conto.

#### **ALLEGATO:**

#### **Rilevanza della norma del PIT-PPR rispetto alle risorse del territorio: FAUNA**

f.to Luigi Idili

f.to Gilda Ruberti

f.to Marco Masi

f.to Simona Migliorini

f.to Gennarino Costabile

f.to Francesco Pistone

f.to Renata Laura Caselli

f.to Domenico Bartolo Scrascia

f.to Marco Carletti

f.to Emanuela Balocchini

f.to Antongiulio Barbaro

Il Presidente  
Arch. Chiodini Carla